

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

RESOCONTI:

AFFARI COSTITUZIONALI (I):

| | |
|-------------------------------------|--------|
| <i>In sede referente</i> | Pag. 2 |
| <i>In sede consultiva</i> | » 2 |

AFFARI ESTERI (III):

| | |
|--|-----|
| <i>Svolgimento di interrogazioni</i> | » 3 |
| <i>In sede referente</i> | » 6 |

GIUSTIZIA (IV):

| | |
|---|-----|
| <i>In sede legislativa</i> | » 7 |
| <i>In sede referente</i> | » 8 |
| <i>Comitato permanente per i pareri</i> | » 9 |

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE - PARTECIPAZIONI STATALI (V):

| | |
|---|------|
| <i>Comunicazioni del Presidente in merito ad una indagine conoscitiva sul piano petrolifero</i> | » 11 |
|---|------|

FINANZE E TESORO (VI):

| | |
|--------------------------------------|------|
| <i>In sede referente</i> | » 11 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 14 |

TRASPORTI (X):

| | |
|--------------------------------------|------|
| <i>In sede legislativa</i> | » 15 |
| <i>In sede referente</i> | » 16 |
| <i>In sede consultiva</i> | » 17 |

AGRICOLTURA (XI):

| | |
|--------------------------------------|---------|
| <i>In sede referente</i> | Pag. 19 |
| <i>In sede legislativa</i> | » 20 |

IGIENE E SANITÀ (XIV):

| | |
|------------------------------------|------|
| <i>In sede referente</i> | » 21 |
|------------------------------------|------|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LA VIGILANZA SULLE RADIODIFFUSIONI

» 23

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

» 23

CONVOCAZIONI:

Venerdì 23 novembre 1973

| | |
|--|---------|
| <i>Finanze e tesoro (VI)</i> | Pag. 27 |
|--|---------|

Martedì 27 novembre 1973

| | |
|--|------|
| <i>Affari costituzionali (I)</i> | » 27 |
| <i>Affari interni (II)</i> | » 27 |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » 28 |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 28 |
| <i>Difesa (VII)</i> | » 28 |

Mercoledì 28 novembre 1973

| | |
|---|---------|
| <i>Giunta per le autorizzazioni a procedere in giudizio</i> | Pag. 29 |
| <i>Commissioni riunite (I e II)</i> | » 29 |
| <i>Affari costituzionali (I)</i> | » 29 |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » 29 |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 30 |
| <i>Istruzione (VIII)</i> | » 30 |
| <i>Lavori pubblici (IX)</i> | » 30 |
| <i>Lavoro (XIII)</i> | » 30 |

Giovedì 29 novembre 1973

| | |
|--|------|
| <i>Commissioni riunite (VIII e IX)</i> | » 31 |
| <i>Affari esteri (III)</i> | » 31 |
| <i>Giustizia (IV)</i> | » 31 |
| <i>Lavoro (XIII)</i> | » 32 |

| | |
|--------------------------------|---------|
| RELAZIONI PRESENTATE | Pag. 32 |
|--------------------------------|---------|

AFFARI COSTITUZIONALI (I)**IN SEDE REFERENTE**

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Intervengono il Ministro Segretario di Stato incaricato dei problemi relativi all'attuazione delle Regioni, Toros e il Sottosegretario di Stato per l'interno, Righetti.

Disegno di legge:

Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (Parere della II e della V Commissione) (1573).

(*Seguito dell'esame e richiesta di trasferimento in sede legislativa*).

Il relatore Bressani riferisce sui lavori del Comitato ristretto, il quale, nel rispetto dei principi fondamentali informativi del disegno di legge, relativo all'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ha elaborato un nuovo testo sul quale invita la Commissione a richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento in competenza legislativa.

Dopo che i deputati Galloni, Caruso, Concas e Roberti, a nome dei rispettivi Gruppi,

hanno dichiarato di concordare con la proposta del relatore, la Commissione, con l'assenso del rappresentante del Governo, delibera, all'unanimità, di richiedere alla Presidenza della Camera il trasferimento del disegno di legge alla propria competenza legislativa.

Il Presidente Riz si riserva di trasmettere la relativa richiesta non appena avrà ricevuto l'assenso dei rappresentanti dei Gruppi non presenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 9,50.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente RIZ.* — Interviene il Ministro Segretario di Stato incaricato dei problemi relativi all'attuazione delle Regioni, Toros.

Disegno e proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

Salvatore ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fin di miglioramento delle strutture (617);

Marras ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea (CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991).

Il Ministro Toros, dopo aver ringraziato il Presidente e la Commissione per l'invito rivoltogli ad intervenire alla seduta odierna per l'esame dei problemi concernenti l'attuazione delle direttive comunitarie in agricoltura, sottolinea l'importanza dei profili costituzionali di tale materia e la sua preoccupazione di trovare una soluzione che, mentre assicuri la tempestiva e piena attuazione delle direttive comunitarie, nel contempo rispetti nel miglior modo possibile le competenze costituzionali delle regioni.

Dichiara, quindi, di convenire con la relazione Galloni sull'esigenza di introdurre talune modificazioni al disegno di legge ed informa la Commissione di aver incaricato dello studio del problema una commissione composta di autorevoli studiosi di diritto costituzionale ed internazionale, la quale ha manifestato una serie di perplessità circa la compatibilità di talune disposizioni del provvedimento con il sistema costituzionale dei rapporti tra Stato e regioni.

Rileva che la competenza legislativa e amministrativa in materia di agricoltura spetta alle regioni mentre allo Stato è riservata quella in materia di rapporti internazionali e che il coordinamento di queste attribuzioni è, a suo avviso, possibile senza con ciò provocare inadempimenti e conseguenti responsabilità internazionali dello Stato, come del resto confermato sia dai trattati istitutivi della CEE sia dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. La attuazione dei regolamenti e delle direttive comunitarie, infatti, spetta, all'interno di ogni Stato, agli organi e agli enti che ne sono competenti in base alle norme costituzionali proprie di ciascuno Stato membro.

Sul piano dell'attuazione delle direttive comunitarie in via legislativa, il problema potrebbe trovare soluzione ove si stabilisse che la legislazione statale che attua le direttive comunitarie sia derogabile dalle leggi emanate dalle regioni nell'esercizio delle proprie competenze costituzionali, dal momento che in materia di agricoltura lo Stato non potrebbe dettare altro che disposizioni di principio vincolanti per tutte le regioni, salvo che per quelle ad autonomia speciale che abbiano in materia competenza primaria. Poiché tutte le regioni, peraltro, devono rispettare gli obblighi internazionali e, quindi, le direttive comunitarie, e in considerazione della necessità di far funzionare al più presto il meccanismo di intervento previsto dalle tre direttive, sarebbe opportuno prevedere, che la legislazione statale valga immediatamente tanto per le sue disposizioni di principio quanto per le altre norme di dettaglio, salva sempre la facoltà delle regioni di modificare, a posteriori, le disposizioni della legge statale con proprie leggi regionali, che dovranno rispettare le direttive comunitarie e, per le regioni a statuto ordinario, anche i principi della legge statale.

Sul piano concreto, poi, un contrasto tra direttive comunitarie e leggi regionali non potrebbe verificarsi in quanto queste ultime potranno avere il visto del Commissario del Governo soltanto in quanto abbiano ottenuto il parere favorevole degli organi della Commissione europea e, fino a quel momento, continueranno a valere le disposizioni della legge statale.

In relazione alle funzioni amministrative di attuazione delle direttive comunitarie, che spettano anche esse alle regioni, il pericolo di una violazione delle direttive medesime non dovrebbe prospettarsi in quanto gli atti amministrativi regionali subiscono un rigoroso

controllo preventivo di legittimità e, quindi, ogni difformità verrebbe rilevata e l'atto non potrebbe avere efficacia. Resta, peraltro, aperto il problema di un prolungato comportamento omissivo di qualche regione nella attuazione degli interventi previsti dalle direttive. In proposito ritiene opportuno richiamarsi alla soluzione adottata dal decreto delegato 15 gennaio 1972, n. 11, che consente l'intervento sostitutivo del Ministero dell'agricoltura. Tuttavia, per la delicatezza di tale ipotesi, l'inerzia della regione dovrebbe essere accertata e dichiarata al massimo livello politico e cioè dal Consiglio dei Ministri sentita la Commissione parlamentare per le questioni regionali.

Sottolinea, inoltre, l'opportunità di inserire la maggior parte delle somme stanziare per l'attuazione delle direttive comunitarie nel fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo, di cui all'articolo 9 della legge n. 281 — in conformità del recente precedente costituito dall'articolo 1 della legge n. 512 — con destinazione vincolata: si eviterebbe, in tal modo, la creazione di tanti fondi speciali, fonte di confusione ed incertezze.

Conclude rilevando che soluzioni di questo tipo, che si inquadrano negli orientamenti già manifestati nella I Commissione, consentirebbero di sbloccare l'iter del disegno di legge consentendone la rapida approvazione necessaria per poter usufruire nella misura massima degli interventi finanziari della CEE senza pregiudicare le competenze costituzionalmente attribuite alle regioni.

Il Presidente Riz rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

AFFARI ESTERI (III)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

SVOLGIMENTO DI INTERROGAZIONI.

Il Sottosegretario Pedini risponde alle interrogazioni Lombardi Riccardo n. 5-00587, Fracanzani e Marzotto Caotorta n. 5-00504, e Trombadori ed altri n. 5-00595 sulla situazione nel Vietnam. Rileva che il problema dei civili detenuti dal governo di Saigon e dal governo provvisorio rivoluzionario sud-vietna-

mita è seguito con attenzione dall'Italia, che non è mai stata insensibile ai drammi umani. Il nostro paese, pur favorendo con ogni mezzo la riconciliazione delle varie parti, non può ignorare tuttavia che la conferenza di Parigi sul Vietnam, conclusasi nel marzo scorso, ha invitato tutti i paesi ad astenersi da ogni interferenza che potrebbe risultare controproducente nei confronti della faticosa e reciproca opera di compromesso in corso fra le parti. Tenendo conto di questo invito, il Governo italiano, pur evitando di assumere posizioni formali, ha svolto alcuni passi, l'ultimo dei quali di recente presso Saigon, al fine di avviare a soluzione il problema dei prigionieri politici. Per quanto riguarda la questione delle relazioni con il GPR, rileva che gli accordi di Parigi del 27 gennaio scorso hanno accolto il principio dell'esistenza di due sole entità statali vietnamite, e cioè il nord e il sud, che dovranno continuare a coesistere fino alla riunificazione del paese, che le due parti sono chiamate a perseguire con mezzi pacifici. Il GPR è menzionato nei suddetti accordi solo indirettamente, quando si fa riferimento alle « due parti sudvietnamite », come per esempio per quel che concerne il cessate il fuoco, l'osservanza della tregua ecc. Persino in sede di firma degli accordi di Parigi, furono adottati accorgimenti per evitare che la firma stessa potesse implicare un riconoscimento del GPR. Pertanto, allo stato attuale, l'instaurazione di rapporti diretti con il governo provvisorio rivoluzionario condurrebbe alla consacrazione dell'esistenza di tre entità statali, di cui due nel Vietnam del sud, ciò che è in contrasto con le intese parigine su richiamate che riconoscono solo lo Stato del nord e quello del sud. Tuttavia l'Italia non ha mancato e non mancherà, ad ogni utile fine, di perseguire la conoscenza della realtà politica nel sud Vietnam e di favorire ogni positiva evoluzione. Ricorda, inoltre, che in questi ultimi tempi Hanoi e Saigon hanno lamentato la mancata attuazione degli accordi di Parigi, addossandosene reciprocamente la responsabilità. L'Italia, che non ha firmato gli accordi di Parigi né ha partecipato alla Conferenza che ad essi ha dato vita, non ha veste giuridica per chiedere l'osservanza degli accordi stessi; essa tuttavia opera perché il dialogo tra le parti in causa, anche se difficile, prosegua e non si ceda alla tentazione di ridare la parola alle armi. È per questo che arrecano turbamento recenti notizie su continui afflussi di uomini e armi nelle zone in contestazione tra il sud e il nord Vietnam. Il Governo italiano auspica che ciò non costituisca la vigilia di un riaccendersi delle ostilità che già in passato hanno provocato tanti lutti.

Infine, per quanto riguarda i difficili rapporti tra il governo di Saigon e quello provvisorio rivoluzionario, ai quali spetta anche il compito di individuare la « terza componente » politica che dovrà partecipare al consiglio nazionale di riconciliazione e di concordia nazionale, l'Italia, pur nei limiti delle sue possibilità, non mancherà di sollecitare le parti in causa a perseguire le finalità di intesa fissate dagli accordi di Parigi.

Il deputato Riccardo Lombardi giudica la situazione nel Vietnam del sud altrettanto drammatica di quella esistente prima della fine formale delle ostilità. Gli accordi di Parigi non vengono rispettati e il governo di Saigon si rifiuta di concedere quell'ampia libertà di comunicazione e di associazione che sono le premesse per una evoluzione in senso democratico. La « terza forza » politica esistente nel sud è messa nella impossibilità di agire. Su questi problemi il Governo italiano deve prendere una posizione chiara, come hanno fatto già altri governi tra cui quello canadese che ha presentato all'ONU una proposta di risoluzione che invita a non concedere ulteriori aiuti a Saigon fino a quando non si avranno precise garanzie di rispetto e di attuazione delle clausole fondamentali degli accordi parigini. Per quanto riguarda il riconoscimento del GPR, molti Stati lo hanno già fatto; altri, pur senza prendere iniziative formali, non ne ignorano però l'esistenza. Il Governo italiano potrebbe per esempio autorizzare l'apertura a Roma di un ufficio di quel governo, per stabilizzare utili contatti. Dopo aver invitato a compiere ogni sforzo per impedire la ripresa delle ostilità in Vietnam ricorda la triste situazione in cui si trovano i prigionieri politici, che sono oltre trecentomila, nelle carceri di Saigon.

Il deputato Fracanzani è insoddisfatto e non condivide l'ottimismo di alcuni su una soluzione positiva del problema vietnamita. Il regime di Thieu tiene i prigionieri politici in condizioni disumane (uso di « gabbie di tigri », digiuni, torture), si rifiuta di rispettare gli accordi di Parigi, continua a ricevere dagli Stati Uniti ingenti aiuti militari, mantiene sul suo territorio oltre venticinquemila consiglieri, cosiddetti civili, americani e sta tentando di eliminare anche fisicamente la « terza forza » politica (costituita da cattolici, buddisti, neutralisti, pacifisti), i cui componenti sono posti nella drammatica alternativa di scegliere tra l'esilio e la prigione, che significa per molti di loro, già in precarie condizioni fisiche, la morte. Di fronte

a tali cose l'Italia non può limitarsi a misure umanitarie ma deve prendere iniziative concrete anche sul piano bilaterale, senza identificare l'entità statale del sud Vietman con l'attuale regime di Thieu; infatti, vicino al governo di quest'ultimo, esiste quello provvisorio rivoluzionario.

Il deputato Trombadori ritiene pretestuoso giustificare il mancato riconoscimento italiano del GPR con la clausola degli accordi di Parigi che invita tutti i paesi ad astenersi da interferenze negli affari interni vietnamiti. Molti Stati infatti hanno già riconosciuto il governo provvisorio. Il nocciolo del problema sta però nella eccessiva ingerenza degli americani che continuano ad inviare ingenti aiuti militari a Thieu. Anche di qui il governo di Saigon prende la spinta per continuare a violare gli accordi di Parigi, i quali non hanno sposato il modello coreano e pertanto non si può dire che esistano due Stati vietnamiti, ma uno solo. Riconoscere il GPR non significa ingerirsi negli affari altrui, ma prendere atto della realtà e il Governo italiano deve decidere da quale parte collocarsi: se guardando al passato oppure al futuro. Per queste ragioni è profondamente insoddisfatto.

Il Sottosegretario Pedini, rispondendo poi alle interrogazioni Iotti Leonilde ed altri n. 5-00578 e Lombardi Riccardo n. 5-00592 sulla Guinea-Bissau, rileva che allo stato attuale non si può parlare di ammissione di quel paese all'ONU, in quanto non è stata neppure presentata una domanda al riguardo da parte degli interessati. C'è stata soltanto, in Assemblea generale, l'approvazione a maggioranza di una risoluzione che, valutando positivamente la creazione dello Stato sovrano della Guinea-Bissau, condanna fra l'altro il Portogallo per l'occupazione illegale di alcune zone della nuova Repubblica e lo invita a desistere da tali atti. L'Italia, insieme con gli altri membri della Comunità europea e vari paesi non allineati, si è astenuta dal voto su tale risoluzione, indicandone i motivi in considerazioni di carattere giuridico. Infatti, secondo lo statuto dell'ONU, unico organo competente a discutere dell'aggressione di uno Stato nei confronti di un altro è il Consiglio di sicurezza e nel caso della Guinea-Bissau la stessa caratteristica di Stato sovrano non è stata ancora definita da numerosi paesi membri e dalle Nazioni Unite. L'Italia che, in consultazione con gli altri membri della Comunità europea, sta accertando se il PAIGC eserciti il controllo effettivo sulla popolazione e sul territorio, in modo da riunire i requisiti richiesti dal diritto internazionale per procedere al ricono-

scimento di nuovi Stati, non ha assunto all'ONU una posizione contraria, ma si è solo astenuta. Il nostro Governo continua a dare il massimo apporto alla decolonizzazione e ha di recente votato in favore di una risoluzione ONU che istituisce un comitato d'inchiesta delle Nazioni Unite per accertare la situazione in Mozambico.

Il deputato Riccardo Lombardi rileva che non è la prima volta che l'Italia assume su tali problemi un atteggiamento ambiguo. Il nostro governo deve valutare con sollecitudine l'opportunità di un riconoscimento formale della Guinea-Bissau, tenendo presente che iniziative in tal senso sono già allo studio di vari governi occidentali.

Il deputato Cardia, rispondendo per l'interrogazione Iotti Leonilde, è insoddisfatto. Il Governo deve dire con chiarezza quale politica intenda perseguire concretamente nei riguardi del terzo mondo e in particolare dell'Africa e dei movimenti di liberazione. Anche in politica estera noi dobbiamo ispirarci a quei principi di libertà, democrazia, anti-razzismo ecc. che sono alla base della nostra Costituzione. Invita inoltre il Governo a controllare da vicino il comportamento dei nostri delegati all'ONU e in altre assise internazionali per evitare che votino in difformità dalla linea politica espressa dal Governo.

Infine il Sottosegretario Pedini risponde all'interrogazione Marchetti n. 5-00573 su un incidente avvenuto in Svizzera nel quale hanno perso la vita tre lavoratori italiani. Rileva che la teleferica di Goppenstein, che ha causato la tragedia, non rientrava nel controllo e nella sorveglianza delle autorità federali. La magistratura svizzera ha aperto una inchiesta per accertare le responsabilità e le circostanze precise, che saranno pertanto chiarite solo dopo la trasmissione del rapporto redatto dal competente servizio tecnico del dipartimento degli interni. Le famiglie delle vittime si sono costituite parte civile contro il datore di lavoro mentre è in corso un tentativo di composizione del problema del risarcimento. Le spese legali saranno a carico del Ministero degli esteri, il quale ha già provveduto a versare alle famiglie delle vittime cinquecento franchi svizzeri, cui va aggiunta analoga somma pagata dall'Istituto svizzero per gli infortuni. Per quanto riguarda il problema della sicurezza dei cantieri di alta montagna del vicino paese, è noto che la materia è oggetto di periodici esami da parte di un gruppo di lavoro di cui fanno parte rappresentanti dell'Istituto elvetico di assicurazione (INSAI) e dell'ENPI.

Il deputato Marchetti sottolinea che gli svizzeri devono mostrare maggiore responsabilità sui problemi della sicurezza nei cantieri di lavoro, per evitare ulteriori tragedie che si aggiungono a quel patrimonio di dolori e sangue che i lavoratori italiani portano in Svizzera in cambio di una ospitalità che sa spesso di sale.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,15.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente ANDREOTTI.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, Pedini.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la creazione dell'Istituto internazionale per la gestione della tecnologia, con annesso statuto, firmata a Parigi il 6 ottobre 1971, e dell'accordo di sede concluso con l'istituto stesso in Roma il 19 febbraio 1972, integrato dallo scambio di note effettuato in Roma il 17 febbraio 1973 (Parere della VII e della XII Commissione) (2413).

(Esame).

Il relatore Salvi illustra il contenuto della Convenzione che ritiene utile, anche se deve esprimere ampie perplessità sulla parte relativa alla concessione di privilegi e immunità al personale dell'Istituto, che non sembra giustificata. Per di più, la concessione è stata definita a livello di funzionari ed ha valore retroattivo. Ricorda inoltre che la Commissione Bilancio ha espresso un parere favorevole, a condizione che venga modificato l'articolo 3 del disegno di legge, ricomprendendovi anche la previsione di spesa per il 1974.

Aperta la discussione sulle linee generali, il deputato Cardia annuncia l'astensione del gruppo comunista e coglie l'occasione per invitare tutti i gruppi ad impedire che il Parlamento, tra gli altri poteri che di fatto gli sono stati sottratti in politica estera, venga defraudato anche di quello relativo ad un serio esame dei provvedimenti di ratifica. Per quanto riguarda l'Istituto tecnologico, alla cui creazione non è contrario, esprime il timore che esso possa cedere alle pressioni dei gruppi privati in contrasto con le finalità pubbliche che dovrebbe perseguire.

Anche il deputato Romeo esprime perplessità per la eccessiva e facile concessione di

privilegi e immunità al personale di vari istituti. Dubbi si possono inoltre sollevare sulla correttezza giuridica dell'articolo 4 della Convenzione, in cui si parla di un accordo internazionale bilaterale tra l'Italia e l'Istituto per la tecnologia.

Chiusa la discussione sulle linee generali, il relatore Salvi fa notare che la Convenzione contiene garanzie contro una eccessiva intromissione dei gruppi privati, mentre il Sottosegretario Pedini rileva che la preoccupazione espressa dal deputato Cardia è stata anche quella del Governo italiano, che si è battuto affinché dell'Istituto tecnologico entrasse a far parte anche il comune di Milano, che garantisce il carattere pubblico a livello locale, come la presenza degli Stati fornisce analoga garanzia a livello internazionale.

La Commissione approva poi i tre articoli del disegno di legge con l'emendamento suggerito dalla Commissione bilancio all'articolo 3 e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria per il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni giudiziarie e di atti notarili, conclusa a Roma il 16 novembre 1971 (2415).

(Esame).

Il relatore Salvi illustra il contenuto della convenzione che reca alcune novità tra cui una che riguarda il diritto successorio. All'articolo 9 lettera b) la Commissione giustizia, nell'esprimere il suo parere, ha formulato alcune osservazioni derivanti dal timore che, in mancanza di opportune intese con l'Austria, le sentenze pronunciate da organi giurisdizionali italiani e confermate dalla Corte di cassazione potrebbero non trovare esecuzione da parte delle competenti autorità austriache. Ritiene queste perplessità eccessive; esse possono costituire solo un invito al Governo a tener presente il problema.

Dopo che il deputato Cardia ha espresso il voto favorevole del gruppo comunista, la Commissione approva senza modifiche i due articoli del disegno di legge e dà mandato al relatore di stendere la relazione scritta favorevole per l'Assemblea.

Disegno di legge:

Acquisto o costruzione di immobili da destinare a sedi di istituti di cultura e di scuole italiane all'estero (Approvato dalla III Commissione del Se-

nato) (*Parere della V, della VI e della VIII Commissione*) (2447).

(*Richiesta di assegnazione in sede legislativa e nomina di un Comitato ristretto*).

Su proposta del Presidente, la Commissione decide di nominare un Comitato ristretto e di chiedere il trasferimento del provvedimento in sede legislativa (Governo consenziente).

Il Presidente avvanzerà tale richiesta al Presidente della Camera appena avrà acquisito il consenso anche dei rappresentanti dei gruppi assenti nella seduta odierna. Si riserva inoltre la nomina del Comitato ristretto.

L'esame degli altri provvedimenti all'ordine del giorno è rinviato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10,20. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE, indi del Vicepresidente Castelli*. — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Zagari.

Disegno di legge:

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato dal Senato*) (*Parere della I e della V Commissione*) (2002).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente Reale comunica di avere rappresentato al Presidente della Camera il suo proposito di partecipare al seguito della discussione del disegno di legge n. 2002 senza presiedere il dibattito. Il Presidente Pertini gli ha risposto precisando che, pur essendo pienamente consentito al Presidente della Commissione di partecipare attivamente ai lavori legislativi, esprimendo la propria opinione ed il proprio voto, è ammissibile, consentendovi la Commissione, che il Presidente, per ragioni politiche e morali relative ad un determinato oggetto, si faccia sostituire da un Vicepresidente, pur continuando a partecipare ai lavori della Commissione stessa.

Il Presidente Reale, non essendovi obiezioni, affida quindi la direzione del dibattito al Vicepresidente Castelli, che dichiara aperta la discussione sulle linee generali.

Interviene il deputato Felisetti, osservando che rispetto al provvedimento in discussione il Parlamento si trova in uno stato di necessità, creato sia da fattori contingenti sia da motivi di fondo. Sul piano contingente si registrano le pressioni che vengono da alcuni settori della magistratura, da ultimo manifestatesi attraverso la presa di posizione della sezione romana dell'Associazione nazionale magistrati, mentre ragioni di fondo vanno ricercate nella mancata attuazione della VII disposizione transitoria della Costituzione, che al primo comma afferma la necessità di adeguare l'ordinamento giudiziario alla Costituzione.

Il provvedimento in discussione va inquadrato in tale prospettiva. Come è stato chiarito dal relatore e dal ministro della giustizia, esso intende abolire il principio gerarchico all'interno della magistratura, attuando il precetto costituzionale secondo cui « i magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni ». Dichiaro pertanto di essere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Il deputato Spagnoli lamenta che, nonostante i ripetuti impegni governativi e gli approfonditi studi svoltisi al riguardo, il Parlamento si trovi ancora una volta di fronte ad una riforma parziale e non organica dell'ordinamento giudiziario. Eppure ogni riforma dei codici, da quella del diritto di famiglia a quelle del processo del lavoro e della procedura penale, presuppongono un adeguamento dell'ordinamento giudiziario, relativamente ad alcuni nodi fondamentali.

Il disegno di legge in discussione contiene validi contenuti riformatori in quanto tende a superare la concezione burocratica, basata sulla carriera e sulla gerarchia, e a realizzare i principi costituzionali, attribuendo concretamente al Consiglio superiore della magistratura il potere di nomina a magistrato di Cassazione, attualmente disciplinato in modo da realizzare una cooptazione al vertice. La nuova normativa apre tuttavia dei problemi che devono essere immediatamente affrontati e risolti; quello dei criteri in base ai quali destinare alla Corte di cassazione i magistrati che abbiano conseguito la qualifica richiesta e quello della maggiore responsabilizzazione del giudice.

In ordine al primo di tali problemi, premesso che l'esperienza avutasi sulla « legge Breganze » ha chiarito che il temuto « appiattimento » non si è verificato, e che anzi la magistratura di merito ha spesso dimostrato maggiore sensibilità costituzionale dei giudici di sola legittimità, osserva che determinare la composizione della Corte di cassazione in base

al ruolo di anzianità ed alle richieste degli interessati significherebbe cristallizzare quest'organo e consentire, attraverso richieste « indotte », una permanenza del sistema di cooptazione. Occorre colmare tale carenza del provvedimento, che al riguardo va considerato meramente interlocutorio, sulla base delle proposte di legge già da tempo formulate, prevedendo un sistema di « rotazione » nell'esercizio delle funzioni di legittimità. Occorre inoltre attuare la previsione costituzionale circa la nomina a consigliere di cassazione, per meriti insigni, di docenti universitari ed avvocati.

Quanto al tema della responsabilità dei giudici, basta scorrere il massimario delle decisioni adottate in materia disciplinare dal Consiglio superiore della magistratura per constatare che raramente le più gravi carenze ed omissioni dei doveri d'ufficio vengono punite.

Alcune parti del progetto di legge in discussione non persuadono: ciò vale sia per il nuovo sistema di conferimento degli uffici direttivi sia per la permanenza dei concorsi per esame per la nomina a magistrato di cassazione. Tali rilievi critici non impediscono per altro, considerati i contenuti innovatori del provvedimento, di approvare il testo trasmesso dal Senato, purché i gruppi di maggioranza ed il Governo si impegnino in modo preciso a procedere al più presto alla riforma generale dell'ordinamento giudiziario o quanto meno a quelle anticipazioni di tale riforma che costituiscono le integrazioni indispensabili del disegno di legge n. 2002.

La posizione del gruppo comunista resta pertanto coerente alla linea sinora seguita. Se sono da respingere le iniziative di certi settori della magistratura che minacciano la disapplicazione delle riforme legislative, non può non sottolinearsi che il Parlamento, pur nella sua piena autonomia, è tenuto ad affrontare e risolvere il problema posto dal disegno di legge in discussione, del quale il gruppo comunista auspica una rapida approvazione.

Il deputato Manco domanda al ministro Zagari di comunicare alla Commissione il parere del Consiglio superiore della magistratura sul disegno di legge.

Il deputato Padula domanda che il relatore ed il rappresentante del Governo precisino il numero esatto dei magistrati che, nei primi tre anni dall'entrata in vigore del provvedimento, verrebbero a conseguire la nomina a magistrato di cassazione o il conferimento degli uffici direttivi, nonché l'onere finanziario che comporterebbe il disegno di legge ove venisse realizzata la parifica-

zione del trattamento economico dei magistrati di cassazione a quello del livello di funzione *B* dei dirigenti dell'amministrazione statale.

Il Presidente rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,10.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 11,10. — *Presidenza del Presidente ORONZO REALE.* — Interviene il ministro di grazia e giustizia, Zagari.

Disegno di legge:

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (*Parere della V e della VI Commissione*) (2476).
(*Inizio e conclusione dell'esame*).

Il relatore Pietro Micheli illustra la portata del disegno di legge, che costituisce un opportuno completamento della normativa recata dal decreto-legge n. 660 del 1973, concernente la definizione delle pendenze in materia tributaria. Propone di approvare il provvedimento con alcune modifiche, tendenti a precisare che la normativa si applica in via generale alle imposte dirette, e non solo a quelle contemplate dal testo unico del 1958; ad estendere anche agli articoli 7 e 9 del decreto legge, riguardanti l'IVA e le imposte locali, l'applicazione dell'amnistia; a chiarire, infine, che l'esclusione dall'amnistia prevista dal terzo comma dell'articolo 1 riguarda soltanto le dichiarazioni del datore di lavoro, e non anche quelle del lavoratore.

Il Presidente Reale esprime alcune riserve circa le modifiche proposte dal relatore ai primi due commi dell'articolo 1, ed il deputato Castelli manifesta l'orientamento contrario del gruppo democristiano alla estensione dell'amnistia ai reati concernenti l'IVA e le imposte locali.

Il deputato Manco osserva che la formulazione del secondo comma dell'articolo 1, che prevede l'amnistia per i reati « connessi con le pendenze e le situazioni relative ai tributi », potrebbe essere interpretata nel senso di far rientrare nella norma reati non finanziari.

Il deputato Musotto concorda, ritenendo peraltro opportuno tale estensione.

Il deputato Pietro Riccio si dichiara favorevole, a titolo personale, all'estensione della portata del provvedimento proposta dal

relatore. Ritiene altresì opportuno modificare il primo comma, in modo da prevedere l'amnistia anche per i reati relativi all'impiego di prodotti petroliferi esenti da imposta o soggetti ad imposta ridotta.

Il deputato Stefanelli si dichiara favorevole alla modifica del terzo comma proposta dal relatore.

Il ministro Zagari raccomanda l'approvazione del provvedimento, rimettendosi alla Commissione per quanto concerne gli emendamenti preannunciati, con riserva di precisare ulteriormente in Assemblea l'atteggiamento del Governo.

La Commissione passa quindi al primo comma dell'articolo 1. A seguito degli interventi dei deputati Felisetti, Speranza, Spagnoli, Castelli e del Presidente Reale, viene approvato un emendamento del relatore e respinto un emendamento Riccio Pietro, non accettato dal relatore né dal Governo.

Si passa al secondo comma.

Approvato un emendamento formulato dal Presidente, la Commissione prende in esame un emendamento del relatore riguardante la estensione dell'amnistia ai reati concernenti i tributi contemplati dagli articoli 7 e 9 del decreto legge.

Il deputato Spagnoli dichiara che il gruppo comunista è contrario all'estensione dell'amnistia, ed il deputato Padula osserva che non sembra ammissibile prevedere l'amnistia per i tributi locali, quando gli enti impositori nella loro autonomia possono decidere di non concedere il condono.

Il deputato La Loggia afferma che l'emendamento del relatore concerne una tematica che si incentra sulla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7 del decreto legge, che attribuisce ai singoli comuni la facoltà di concedere o meno il condono.

Il relatore non insiste sul suo emendamento, e la Commissione passa al terzo comma, che viene approvato con un emendamento del relatore, accettato dal Governo.

L'articolo 1 viene quindi approvato nel seguente testo modificato:

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è delegato a concedere amnistia per i reati in materia di imposte dirette, nonché di tasse e imposte indirette sugli affari.

L'amnistia si applica ai reati di cui al primo comma del presente articolo, riferibili alle pendenze ed alle situazioni concernenti i tri-

buti indicati negli articoli 1, 6 e 8 del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, a condizione che le pendenze e le situazioni siano definite o regolarizzate secondo le disposizioni del decreto stesso.

L'amnistia non si applica per l'omissione, l'incompletezza o l'infedeltà della dichiarazione del datore di lavoro concernente redditi di lavoro subordinato per i quali siano state operate le ritenute prescritte dal primo comma dell'articolo 127 e dell'articolo 143 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645.

Approvato senza modifiche l'articolo 2, la Commissione dà mandato al deputato Pietro Micheli di stendere la relazione per l'Assemblea. Il Comitato dei nove risulta composto dal Presidente, dal relatore e dai deputati Lospinoso Severini, Sabbatini, Spagnoli, Stefanelli, Musotto, Antonino Macaluso, Reggiani, Papa e Terranova.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,10.

Comitato permanente per i pareri.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 12,30. —
Presidenza del Presidente CASTELLI.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (2475);

Visentini: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468);

Cascio: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346).

(Parere alla VI Commissione).

Il Comitato prosegue l'esame iniziato nella seduta di ieri.

Il deputato Stefanelli dichiara che si asterrà dalla votazione della proposta di parere formulata dal relatore, riservandosi il gruppo comunista di precisare in Assemblea il proprio atteggiamento.

Il Comitato delibera quindi, su proposta del relatore Pietro Micheli, di esprimere il seguente parere:

«La Commissione Giustizia, esaminato il disegno di legge n. 2475 e le concorrenti proposte di legge nn. 1468 e 2346, rileva che il progetto di legge n. 2475 appare in grado di

tutelare l'esigenza di una sistemazione delle situazioni tributarie interessanti il periodo che precede l'attuazione della riforma generale tributaria prevista dalla legge 9 ottobre 1971, n. 825, e realizzata con l'emanazione dei decreti delegati relativi alle imposte indirette del 26 ottobre 1972 e alle imposte dirette del 29 settembre 1973, ed altresì in grado di realizzare l'obiettivo della massima semplificazione e di ogni possibile automatismo dei criteri di definizione delle situazioni tributarie pendenti.

La Commissione esprime pertanto parere favorevole sul disegno di legge, formulando le seguenti osservazioni, riferite agli articoli del decreto-legge:

a) all'articolo 3 è opportuno che sia chiarito se i previsti aumenti del 10 per cento e del 20 per cento di cui al primo ed al secondo comma siano sempre riferibili all'ultimo imponibile definito prima dell'entrata in vigore del decreto-legge, oppure all'imponibile dell'anno precedente anche se definito con i criteri del decreto-legge stesso; occorre che sia chiarito altresì se detti aumenti siano applicabili agli enti tassati in base a bilancio cui nell'ultima definizione sia stata riconosciuta dall'ufficio la chiusura dell'esercizio in perdita, e, in caso affermativo, come in via interpretativa sembra giusto ritenere, sia precisato che tali aumenti operano facendo decrescere annualmente il passivo, con possibilità di raggiungere in ipotesi definizioni su redditi imponibili;

b) all'articolo 4 si dovrebbe stabilire che l'esonero, di cui al quinto comma, dall'obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi entro il 31 marzo 1974, riconosciuto a « i contribuenti che hanno chiesto di definire tutte le pendenze relative ai periodi di imposta chiusi anteriormente al 31 dicembre 1973 », sia a maggior ragione consentito ai contribuenti che abbiano già definito con sollecitudine e senza condono di sorta i rapporti concernenti l'annata 1972 (dichiarati nel 1973); e ciò per doveroso atto di giustizia fiscale oltre che per rispetto dell'articolo 3 della Costituzione;

c) all'articolo 5, l'esclusione delle sanzioni di cui allo stesso articolo nonché delle maggiorazioni d'interesse di cui all'articolo 10 dovrebbe essere estesa, per evidenti ragioni di equità e di giustizia fiscale, anche a quei contribuenti che abbiano definito gli imponibili prima dell'entrata in vigore del decreto: naturalmente per il debito non ancora assolto all'8 novembre anche se già iscritto a ruolo;

d) all'articolo 6 occorre chiarire, in armonia alla più plausibile e logica interpretazione della norma, che quanto previsto al primo comma sia riferibile alle controversie in tema di valutazione e che l'abbattimento previsto del 50 per cento sia computabile sulla imposta liquidabile in relazione all'intero valore; limitare l'applicazione della norma all'imposta liquidata o liquidabile sulla sola differenza di valore porterebbe a risultati più sfavorevoli per i contribuenti rispetto al sistema di abbuoni già in atto per la definizione bonaria delle vertenze; di conseguenza si deve inserire una disposizione che disciplini la definizione delle controversie in materie estranee alla pura valutazione, prevedendosi un particolare abbattimento dell'imposta richiesta, onde favorire la definizione di ogni pendenza; e ciò in evidente analogia con quanto è stato ipotizzato al quarto comma dell'articolo 2 in materia di controversie per imposte di ricchezza mobile;

e) al medesimo articolo 6, converrebbe prevedere l'automatismo, già raggiunto nel sistema del decreto per tutte le imposte dirette e per l'imposta di registro, ipotecaria e catastale, anche per l'imposta di successione, di donazione e sul valore globale delle successioni, prevedendo con apposita norma che il massimo della riduzione — pari al 60 per cento — consentita dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637, venga concesso automaticamente, su semplice richiesta, ovviamente entro i limiti stabiliti nell'ultima parte del citato articolo 57 e nel primo comma dell'articolo 6 dello stesso decreto-legge;

f) occorre infine considerare l'opportunità di prevedere una particolare riduzione sull'imposta normale di registro dovuta, per decadenza da specifiche agevolazioni ai sensi dell'articolo 110 dell'abrogata legge di registro (regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269), quando la definizione della controversia avvenga su richiesta, nei termini stessi del condono.

La Commissione rilevato che le proposte di legge nn. 1468 e 2356 recano sotto distinti punti di vista una normativa per la definizione delle pendenze tributarie onde facilitare l'attuazione della riforma fiscale, esprime anche su di esse parere favorevole, nei limiti del parere già formulato per il disegno di legge n. 2475 ».

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.40.

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE PARTECIPAZIONI STATALI (V)

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* REGGIANI.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE IN MERITO
AD UNA INDAGINE CONOSCITIVA SUL PIANO
PETROLIFERO.

Il Presidente Reggiani riferisce sull'accordo testè raggiunto in Ufficio di Presidenza per avviare, al posto di un'indagine conoscitiva, una serie di audizioni, ai sensi dell'articolo 143, n. 2 del Regolamento, sul piano petrolifero, con l'intervento dei Ministri interessati, nonché, previa intesa con il Presidente della Camera e con gli stessi Ministri, di dirigenti preposti a settori della pubblica amministrazione e ad enti pubblici.

Dopo interventi dei deputati D'Alema, Tesini, Delfino, Gunnella e Raucci, la Commissione delibera di fissare le giornate di martedì 27 e mercoledì 28 novembre per avviare e concludere, previa intesa col Presidente della Camera e con i Ministri responsabili, la serie di audizioni concordate in Ufficio di Presidenza.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,30.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,30. — *Presidenza del Presidente* LA LOGGIA. — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli.

Disegno e proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria (*Parere della II, della IV e della V Commissione*) (2475);

Visentini: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (*Parere della IV e della V Commissione*) (1468);

Cascio: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (*Parere della IV Commissione*) (2346).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti.

Il Sottosegretario di Stato per le finanze, Macchiavelli, dichiara che il Governo ha attentamente valutato gli orientamenti emersi in Commissione ed è disposto a valutare la riformulazione di taluni articoli segnatamente per quanto concerne i problemi connessi ai tetti alti, le questioni relative ai minori redditi da lavoro dipendente (sia in ordine ai periodi di accertamento che alla revisione delle quote d'imposta da abbandonare), la rateizzazione dei pagamenti (ma senza eccessivi prolungamenti), il trattamento delle società tassabili in base a bilancio e quello relativo alle imposte indirette ed in particolare dell'IGE.

Il deputato Visentini ribadisce la necessità di evitare deroghe ai principi di automaticità e di mantenere le eventuali deroghe in limiti ristrettissimi. È pertanto contrario a discriminazioni quantitative. Per le società tassabili in base al bilancio occorre comprendere l'esercizio 1973 senza però che si scenda al di sotto degli utili dichiarati di un bilancio rettificato delle poste detraibili. Ribadisce che non è possibile utilizzare il disposto relativo alle plusvalenze contemplato dal decreto delegato sulle persone fisiche solo con effetto dal 1° gennaio 1974.

Il Presidente La Loggia sospende la seduta.

(La seduta, sospesa alle 10, è ripresa alle 15,30).

La Commissione prosegue l'esame degli emendamenti.

Il Presidente comunica che sono stati presentati i seguenti nuovi emendamenti che tengono conto della discussione avvenuta nei giorni scorsi e degli orientamenti emersi:

« All'articolo 2, al primo comma sostituire le parole: anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le parole: anteriormente al 31 ottobre 1973 ».

(2. 19) VISENTINI, PANDOLFI, SPINELLI

« All'articolo 2, il secondo comma è sostituito dal seguente:

La riduzione del 25 per cento di cui alle lettere a), b), c) e d) non compete ai contribuenti che hanno presentato dichiarazioni negative o in perdita mentre è elevata al 40 per cento dell'imponibile dichiarato ai fini dell'imposta complementare qualora l'imponibile accertato non superi tre milioni di lire e riguardi soltanto redditi di lavoro subordinato.

(2. 20) LA LOGGIA

« All'articolo 2, al terzo comma sostituire le parole: comma precedente, con le parole:

primo comma, *aggiungere in fine il periodo*: La riduzione è del 40 per cento se l'imponibile accertato ai fini dell'imposta complementare non supera i tre milioni di lire e riguarda solo redditi da lavoro subordinato ».

(2. 21)

COMMISSIONE

« *All'articolo 3, sostituire il primo comma con il seguente:*

Per ciascuno dei periodi di imposta relativamente ai quali anteriormente al 31 ottobre 1973 è scaduto il termine per la dichiarazione ma non è stato ancora notificato l'accertamento, le imposte sono commisurate al maggiore imponibile tra quello dichiarato dal contribuente e l'ultimo imponibile definito nei modi ordinari o a norma del precedente articolo 2 aumentato del 10 per cento per il primo dei detti periodi e ulteriormente del 10 per cento per ciascuno dei successivi periodi sull'imponibile del periodo d'imposta rispettivamente precedente ed applicando, se del caso, la stessa aliquota applicata a norma del quarto comma dell'articolo 2 all'ultimo periodo d'imposta definito ai sensi di detto articolo ».

(3. 17)

LA LOGGIA

« *All'articolo 3, secondo comma, aggiungere dopo le parole: all'ultimo imponibile definito le parole: a norma dell'articolo 2 o del primo comma del presente articolo ».*

(3. 18)

LA LOGGIA

« *All'articolo 3, sostituire il terzo comma con il seguente:*

In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente, qualora il contribuente nella domanda di cui all'articolo 1 dichiara secondo le disposizioni dell'articolo 24, primo comma del testo unico 29 gennaio 1958, n. 645, un imponibile superiore di almeno il venti per cento rispetto a quello indicato nella dichiarazione dei redditi per ciascuno dei periodi d'imposta di cui al primo comma, non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie limitatamente al maggior reddito dichiarato nella predetta domanda. Rimane impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'accertamento relativo ai detti periodi non oltre il secondo periodo d'imposta antecedente a quello cui si riferisce la prima dichiarazione ».

(3. 19)

LA LOGGIA

« *All'articolo 3, sostituire il terzo comma con il seguente:*

In mancanza di imponibile relativo ad un periodo d'imposta precedente e qualora per

uno o più dei periodi di cui al primo comma sia stata presentata la dichiarazione dei redditi rimane impregiudicata l'azione di accertamento dell'ufficio per il periodo d'imposta al quale si riferisce la prima dichiarazione e per i due precedenti nonché per i periodi successivi. Non si applicano le sopratasse e le pene pecuniarie stabilite per l'omissione, tardività, incompletezza o infedeltà delle dichiarazioni e per le altre violazioni in materia di imposte dirette ».

(3. 20)

CASCIO

« *All'articolo 3, sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Ai fini del primo comma, l'imponibile dichiarato e l'ultimo imponibile definito si assumono al lordo delle detrazioni previste dall'articolo 8 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918 e successive modificazioni e le imposte sono commisurate al maggiore imponibile al netto della detrazione relativa al periodo da definire. Di ogni altra agevolazione o esenzione eventualmente spettante nei periodi di imposta da definire non si tiene conto nei casi in cui le relative imposte a norma dei precedenti commi sono commisurate all'ultimo imponibile definito maggiorato del dieci o del venti per cento ».

(3. 21)

VISENTINI

« *All'articolo 4, sostituire il primo comma con il seguente:*

I contribuenti che abbiano chiesto di definire a norma degli articoli 2 e 3 tutte le pendenze relative ai periodi d'imposta ivi indicati possono chiedere anche la determinazione a norma dei seguenti commi di tutte le imposte relative al periodo per il quale il termine per la dichiarazione scade dopo l'entrata in vigore del presente decreto. La domanda deve essere presentata nel termine stabilito per la dichiarazione unica dei redditi relativa al detto periodo ».

(4. 16)

LA LOGGIA

« *All'articolo 4, al secondo comma, dopo le parole: e sempre che questa sia presentata, aggiungere le parole: con l'indicazione di un reddito non inferiore all'utile risultante dal bilancio aumentato delle imposte e tasse indetraibili, e aggiungere, alla fine del comma, il periodo:*

Se gli esercizi relativamente ai quali il termine per la dichiarazione scade dopo il 30 ottobre 1973 sono due, la domanda di cui al primo comma può essere presentata fino alla

scadenza del termine stabilito per la dichiarazione relativa al secondo ed ha in ogni caso effetto per entrambi gli esercizi ».

(4. 17) VISENTINI

« All'articolo 4, sostituire il terzo comma con il seguente:

I contribuenti di cui al precedente comma potranno iscrivere nel bilancio del primo esercizio chiuso dopo il 31 dicembre 1973 una riserva tassata fino alla concorrenza della differenza tra l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili definiti ai sensi del presente decreto e l'ammontare complessivo degli imponibili dichiarati, a fronte delle variazioni conseguenzialmente apportate nelle varie voci dell'attivo e del passivo, purché indichino specificamente nella domanda di cui al primo comma le variazioni stesse.

(4. 18) VISENTINI

« All'articolo 4, al quarto comma, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le parole: al 31 ottobre 1973 ».

(4. 19) SPINELLI, VISENTINI, PANDOLFI

« All'articolo 4, sostituire il quinto comma con i seguenti:

I contribuenti di cui al primo comma non tassabili in base al bilancio sono esonerati dall'obbligo della presentazione della dichiarazione entro il 31 marzo 1974 e le relative imposte sono commisurate all'imponibile definito per l'anno precedente, aumentato del 10 per cento nonché dell'ammontare dei redditi appresso specificati conseguiti, realizzati o distribuiti nel corso dell'anno, relativamente ai quali resta impregiudicata l'azione dell'ufficio delle imposte per l'eventuale rettifica, salva in ogni caso l'applicazione dei particolari criteri di tassazione previsti dal testo unico 29 gennaio 1958, n. 645:

a) plusvalenze derivanti dal realizzo di beni relativi all'impresa compresi quelli percepiti in dipendenza della liquidazione o della cessione di aziende, ed il relativo valore di avviamento;

b) compensi percepiti per la perdita di avviamento in applicazione della legge 27 gennaio 1963, n. 19;

c) indennità di anzianità, di previdenza e di preavviso, anche nell'ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile, e ogni altra somma percepita una volta tanto per la ces-

sazione di rapporti di lavoro dipendente, comprese le somme risultanti dalla capitalizzazione di pensioni e quelle attribuite a fronte dell'obbligo di non concorrenza;

d) indennità percepite per la cessazione di rapporti di agenzia nonché quelle percepite per la cessazione di altri rapporti di collaborazione coordinata e continuativa per i quali il diritto alle indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.

Nella domanda di definizione, da presentare su stampato conforme al modello da approvarsi con decreto del Ministro per le finanze e da pubblicarsi sulla *Gazzetta Ufficiale*, i contribuenti di cui al comma precedente devono indicare specificamente i redditi contemplati nello stesso comma o dichiarare di non averne conseguiti, realizzati o distribuiti. In caso di falsità di tale dichiarazione il contribuente è punito con l'arresto fino a sei mesi ».

(4. 20) LA LOGGIA

« All'articolo 5, secondo comma, sostituire le parole: alla data di entrata in vigore del presente decreto, con le parole: al 31 ottobre 1973 ».

(5. 3) PANDOLFI, SPINELLI, VISENTINI

« All'articolo 5, secondo comma, sostituire le parole: dopo l'entrata in vigore del presente decreto, con le parole: dopo il 30 ottobre 1973 ».

(5. 4) VISENTINI, PANDOLFI, SPINELLI

« All'articolo 5, dopo il secondo comma, aggiungere il seguente:

Nei confronti dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato l'ufficio può procedere ad accertamento limitatamente al periodo d'imposta al quale si riferisce la dichiarazione e a quello precedente ».

(5. 5) SPINELLI, PANDOLFI, VISENTINI

« All'articolo 5, quarto comma, sostituire le parole: all'entrata in vigore del presente decreto, con le parole: al 31 ottobre 1973 ».

(5. 6) PANDOLFI, SPINELLI, VISENTINI

All'articolo 6, dopo il secondo comma, sostituire i seguenti con quanto segue:

« Non si applicano, subordinatamente al versamento dei tributi dovuti, le soprattasse e le pene pecuniarie non ancora corrisposte, né le altre sanzioni non penali, per le violazioni

in materia di tasse e imposte indirette sugli affari, non comprese nei commi precedenti, commesse anteriormente al 1° gennaio 1973.

È sanata l'inosservanza delle formalità relative ai tributi di cui ai commi precedenti.

Per l'imposta generale sull'entrata dovuta dai professionisti a norma della legge 31 ottobre 1961, n. 1196, ovvero dai soggetti indicati nell'articolo 5 della legge 16 dicembre 1959, n. 1070, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, 3 e 5 del presente decreto.

Ai fini dei precedenti commi la domanda deve essere presentata o spedita all'ufficio del registro entro il 31 gennaio 1974. Per i tributi che devono essere liquidati direttamente dal contribuente la prova dell'avvenuto versamento deve essere allegata alla domanda; per gli altri tributi le somme dovute devono essere pagate all'ufficio competente secondo quanto disposto dal successivo articolo 10.

In deroga al primo comma del presente articolo le imposte ipotecarie ed i diritti catastali dovuti in dipendenza di successioni per causa di morte si applicano sugli imponibili definiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 637 ».

(6. 18)

COMMISSIONE

All'articolo 10, sostituire il primo comma con il seguente:

« La domanda del contribuente per l'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, da redigersi, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'articolo 4, su carta semplice, è irrevocabile ».

(10. 8)

LA LOGGIA

All'articolo 10, terzo comma, sostituire le parole: in tre rate, con le parole: in quattro rate alle scadenze previste dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, a partire dalla prima scadenza utile successiva alla formazione dei ruoli. Ai fini del secondo comma dell'articolo 100 del predetto decreto i termini per le iscrizioni a ruolo decorrono dall'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda prevista dal terzo comma dell'articolo 1 e del primo comma dell'articolo 4 del presente decreto ».

(10. 9)

COMMISSIONE

« All'articolo 10, al terzo comma, sostituire le parole: nella misura del 3,50 per cento. con le parole: 5 per cento ».

(10. 14)

COMMISSIONE

« All'articolo 10, dopo il terzo comma, è inserito il seguente:

I tributi previsti dall'articolo 6 che non debbono essere liquidati direttamente dal contribuente devono essere versati entro 30 giorni dalla notifica della relativa liquidazione. Il versamento del 50 per cento dell'imposta generale sull'entrata può essere effettuato entro il 31 agosto 1974 con la maggiorazione degli interessi nella misura del 5 per cento ».

(10. 13)

COMMISSIONE

« All'articolo 10, dopo il quarto comma, aggiungere il seguente:

L'imposta dovuta in base alle dichiarazioni dei contribuenti il cui imponibile ai fini dell'imposta complementare risulta costituito soltanto da redditi di lavoro subordinato, è riscuotibile in dodici rate e non è dovuta alcuna maggiorazione di imposta ».

(10. 10)

COMMISSIONE

« All'articolo 10, al quinto comma, sostituire le parole: lire 15.000 e lire 45.000 rispettivamente con le parole: lire 20.000 e lire 60.000 ».

(10. 11)

COMMISSIONE

« All'articolo 10, sostituire il sesto comma con il seguente:

Qualora per uno dei periodi di imposta definito ai sensi del presente decreto l'imponibile relativo ad un singolo tributo determinato secondo le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 9 comporti una imposta di ammontare superiore rispettivamente a lire 5 milioni, 10 milioni e 40 milioni, per imposta di famiglia, per imposta complementare e imposta di ricchezza mobile, l'imposta stessa è aumentata del dieci per cento ».

(10. 12)

COMMISSIONE

Il presidente La Loggia rinvia la votazione degli emendamenti a domani alle ore 10.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 16.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10. — *Presidenza del Presidente LA LOGGIA.* — Interviene il Sottosegretario di Stato per le finanze Macchiavelli.

Disegno di legge:

Concessione di una indennità pensionabile al personale dell'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (*Parere della I e della V Commissione*) (2394).

(*Seguito della discussione e rinvio*).

Il Presidente La Loggia comunica che il Governo ha presentato i seguenti emendamenti (in sostituzione degli emendamenti 2. 1, 2. 3, 2. 5, 4. 2, 4. 3, pubblicati nel bollettino del 7 novembre):

« *All'articolo 2, ultimo alinea, aggiungere le parole: nonché l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della Salina di Volterra e, ferme restando le attuali misure, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721* » (2. 6).

« *All'articolo 2 aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il servizio di ronda di cui agli articoli 198 e 204 del decreto ministeriale 5 luglio 1928 è soppresso dalla data di entrata in vigore della presente legge » (2. 7);

« *All'articolo 4, primo comma, sostituire le parole: il compenso, con le parole: i compensi* » (4. 6);

« *All'articolo 4, primo comma, la parola: frutto, è sostituita dalle seguenti: l'indennità di cui all'articolo 2 della legge 10 novembre 1970, n. 869, limitatamente al personale della salina di Volterra, il soprassoldo per le funzioni di pagatore del personale di lavoro e le indennità di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 721, effettivamente percepite* » (4. 7);

« *Alla tabella allegata sostituire, a pagina 7 dello stampato, le ultime due righe con le seguenti:*

Personale non di ruolo.

120 — III categoria — 550.000

100 — IV categoria — 550.000 » (Tab. 1).

Il Presidente avverte che rimane vivo l'emendamento governativo n. 4. 0. 2. Avverte inoltre che gli emendamenti 2. 6, 2. 7, 4. 6, 4. 7, verranno trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere. Rinvia pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

TRASPORTI (X)**IN SEDE LEGISLATIVA**

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,50. — *Presidenza del Vicepresidente PICCINELLI.* — Interviene il Ministro della marina mercantile, Pieraccini e il Sottosegretario di Stato per le poste e le telecomunicazioni, Giglia.

SULL'ORDINE DEI LAVORI.

Il deputato Ceravolo lamenta che i provvedimenti sul credito navale siano stati posti all'ordine del giorno dell'odierna seduta senza aver formato oggetto di accordi in tal senso nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi. Si tratta, infatti, di argomenti che, per la loro notevole portata, non possono essere affrontati senza adeguata preparazione ed è solo per un senso di deferenza nei confronti del Ministro che il suo gruppo acconsente a che il relatore designato effettui il suo intervento, con l'intesa, peraltro, che subito dopo la Commissione rinvii l'esame ad altra seduta.

Il Presidente Piccinelli fa presente che, poiché le concorrenti proposte di legge n. 1046 e n. 1435 rientravano nel calendario dei lavori della Commissione, a suo tempo concordato dai gruppi, nulla ostava all'inserimento delle stesse all'ordine del giorno dell'odierna seduta, nel quale si è dovuto altresì iscrivere il disegno di legge n. 2512, nel frattempo pervenuto dal Senato, dato l'abbinamento operato con le suddette proposte.

Condivide, peraltro, la richiesta del deputato Ceravolo di limitare l'odierna discussione all'esposizione del relatore.

Dopo breve intervento del ministro Pieraccini e su richiesta del sottosegretario Giglia, la Commissione passa quindi ad esaminare il disegno di legge n. 1416-B.

Disegno di legge:

Adeguamento delle dotazioni organiche di alcuni ruoli del personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (*Modificato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (*Parere della V Commissione*) (1416-B).

(*Discussione e approvazione*).

Il relatore Russo Ferdinando, dopo aver brevemente ricordato l'iter del provvedimento, che ha recepito totalmente le istanze emerse nel corso del precedente dibattito in Commissione — risolvendo gli annosi problemi dei quadri del personale tecnico dell'azienda te-

lefonica, della sistemazione in ruoli corrispondenti alle mansioni espletate, della equiparazione delle categorie svolgenti compiti analoghi e della riduzione dell'orario di lavoro — conclude raccomandando l'approvazione nel testo del Senato, pur ricordando gli impegni a suo tempo assunti dal Governo di rendersi interprete presso l'altro ramo del Parlamento delle esigenze sollevate con alcuni emendamenti a suo tempo presentati in questa sede nel corso della prima lettura.

Il deputato Scipioni, dopo aver premesso che la posizione del gruppo comunista è in questa circostanza la medesima assunta in sede di prima lettura del provvedimento, si dichiara d'accordo sulla modifica — del resto di natura formale — introdotta dal Senato, pur chiedendo che il Governo si impegni a far sì che gli emendamenti a suo tempo presentati al disegno di legge dalla sua parte politica siano recepiti dall'altro ramo del Parlamento nel disegno di legge n. 1313-ter, secondo le assicurazioni a suo tempo fornite dal ministro.

Il sottosegretario Giglia, dopo aver fatto presente che gli emendamenti richiamati dal deputato Scipioni e dal relatore recepiscono in buona parte accordi intervenuti tra il Governo e i sindacati, afferma di nutrire la speranza che su tali emendamenti possa essere raggiunta al Senato una soddisfacente intesa tra le varie parti politiche, nonostante il maggior onere finanziario che alcuni di essi comportano.

La Commissione approva, quindi, l'articolo 10 del disegno di legge nel testo modificato dal Senato e il provvedimento nel suo complesso a scrutinio segreto.

Disegno e proposte di legge:

Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2512);

Merli ed altri: Integrazioni e modifiche della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (1046);

Serrentino e Quilleri: Estensione della competenza ad esercitare il credito navale agli istituti autorizzati all'esercizio del credito a medio termine ed aumento dei limiti d'impegno (1435).

(*Parere della V e della VI Commissione*).

(*Discussione e rinvio*).

Il Presidente avverte che l'articolo 2 del provvedimento deve intendersi integrato con riferimento all'onere finanziario per l'esercizio finanziario 1974 e alla relativa copertura,

che non vi figuravano per un mero errore tipografico del messaggio trasmesso dal Senato.

Il relatore Merli, dopo aver sottolineato l'importanza dello strumento del credito navale ai fini dello sviluppo e di una sempre maggiore competitività della flotta nazionale, rileva che uno dei punti qualificanti dei provvedimenti in discussione deve individuarsi nella posizione di parità in cui gli operatori economici del settore vengono posti di fronte all'intervento contributivo, che verrà infatti erogato in base alle obiettive esigenze delle imprese e non in base alle valutazioni degli istituti di credito. Questo tipo di operazioni verrà inoltre notevolmente agevolato dall'introduzione del principio della pluralità degli istituti mutuanti (in attuazione di un ordine del giorno, a suo tempo accolto dal Governo), nonché dalla nuova e più elastica disciplina delle garanzie del credito contenuta nella concorrente proposta di legge n. 1046, che favorirebbe, ove accolta, soprattutto i piccoli operatori.

Poiché, peraltro, si rende conto dell'esigenza, che condivide, di varare rapidamente il disegno di legge governativo, che ha, analogamente all'altra proposta di legge n. 1435, un contenuto più limitato rispetto al progetto di legge n. 1046, prospetta l'opportunità di operare uno stralcio delle parti di quest'ultimo non corrispondenti al contenuto del predetto disegno di legge, dando ad esse un *iter* indipendente.

Il seguito della discussione è quindi rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,20.

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10,20. — *Presidenza del Vicepresidente PICCINELLI*.

Proposta di legge:

Piccinelli e Marzotto Caotorta: Norme integrative dell'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, sulla disciplina della pesca marittima (*Parere della V e della XIV Commissione*) (2365).

(*Esame e rinvio*).

Il deputato Marzotto Caotorta, in sostituzione del relatore Marocco, assente, sottolinea come il provvedimento in esame rappresenti una misura di emergenza in attesa dell'emanazione di una più organica disciplina della materia degli inquinamenti marittimi, del tutto carente in Italia e che anzi dà luogo ad

iniqua disparità di trattamento tra i responsabili del grave fenomeno.

La proposta di legge si limita, infatti, a fornire al ministro della marina mercantile più efficaci strumenti nella lotta contro gli inquinamenti provocati da insediamenti urbani e industriali, integrando opportunamente il disposto dell'articolo 15, lettera e) della legge n. 963 del 1965, che finora si è dimostrato di difficile applicazione, sia per l'obiettivo difficile di comprovare il diretto nocumento all'equilibrio fisico e ambientale di certi tipi di scarichi, sia per il fatto che una drastica ed immediata applicazione di detta legge comporterebbe gravi riflessi di ordine igienico ed economico.

Per questi motivi raccomanda alla Commissione l'approvazione del provvedimento.

Il deputato Ballarin, dopo aver sottolineato l'opportunità che all'odierna discussione avesse presenziato un rappresentante del Ministero della marina mercantile, si dichiara sorpreso che all'ordine del giorno sia stato posto un provvedimento siffatto, che aggraverà, anziché risolvere, l'annoso problema degli inquinamenti delle acque marine. Esso infatti appare ancor più concessivo delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari del 1965 e del 1968, che non gli risulta siano mai state seriamente applicate dalle autorità competenti — troppo spesso scandalosamente conniventi con gli stessi responsabili degli inquinamenti — tanto è vero che è stata preannunciata dal Governo la presentazione di un disegno di legge sulla stessa materia.

La proposta di legge dovrebbe inoltre essere, se non accantonata, quanto meno discussa congiuntamente con la competente Commissione Igiene e sanità, data l'inesistenza di un organo camerale corrispondente al neonato Ministero per l'ecologia.

Il deputato Piccinelli, interrompendo, fa osservare che il provvedimento riveste caratteri di urgenza proprio perché consentirà l'effettiva applicazione delle disposizioni di leggi vigenti, evitando però nel contempo i negativi riflessi di ordine igienico ed economico che deriverebbero da una improvvisa chiusura degli scarichi delle reti fognanti e di quelli industriali; ciò che si può ottenere solo dando alle industrie un congruo lasso di tempo per costruire i depuratori.

Il deputato Ballarin sottolinea che uniche vittime di questo stato di cose sono purtroppo gli incolpevoli pescatori, i quali sono ormai ridotti alla fame per l'impossibilità di svolgere il proprio lavoro a causa delle disastrose condizioni del mare, specie nella laguna veneta.

Il deputato Baghino dichiara di dover levare una vibrata protesta per il fatto che la riunione in sede legislativa della Commissione sia stata anticipata alle 9,30 di stamane senza alcun precedente accordo tra i vari gruppi. Il suo gruppo, in particolare, non è stato così posto in grado di partecipare al dibattito sul disegno di legge n. 1416/B. La relativa seduta della Commissione e la votazione finale su tale provvedimento debbono pertanto considerarsi avvenute senza il rispetto delle norme regolamentari e come un vero e proprio colpo di mano a danno della minoranza, analogo a quello a suo tempo perpetrato in occasione della prima lettura del provvedimento, allorché vennero dichiarati decaduti alcuni suoi emendamenti relativi agli ex mansionisti, operatori ULA, ecc. (sempre esclusi da ogni riassetto, in spregio ai diritti da essi acquisiti), mentre egli era impegnato in Assemblea.

Il Presidente fa osservare al deputato Baghino che l'anticipazione dell'inizio della seduta odierna è stata determinata dalla necessità di non far coincidere i lavori della Commissione con le votazioni dell'Assemblea, preannunciate per questa mattina. Di fronte a tale esigenza, nessuna norma regolamentare vietata di procedere, come si è fatto, ad anticipare la convocazione della Commissione, di cui comunque è stato dato regolare avviso a tutti i commissari nel tardo pomeriggio di ieri.

Il deputato Baghino nega che ciò sia stato portato a conoscenza dei rappresentanti dei vari gruppi e dichiara che informerà dello episodio il Presidente della Camera.

Il Presidente Piccinelli prende atto di questa dichiarazione, riservandosi di informare a sua volta il Presidente della Commissione.

La Commissione — su proposta del Presidente — rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame della proposta di legge, anche per consentire al Governo — il cui rappresentante non ha presenziato all'odierna seduta — di chiarire la sua posizione, anche alla luce del preannunciato disegno di legge di sua iniziativa.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

IN SEDE CONSULTIVA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 11. — *Presidenza del Vicepresidente PICCINELLI.* — Interviene il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, Togni.

Disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 11);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

(Parere alla V Commissione).

Il relatore Antonio Mancini, riferendo sui provvedimenti, rileva che, mentre lo stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni mal si presta per sua stessa natura ad un discorso critico in chiave produttivistica, data anche la rigidità delle varie poste del bilancio, altrettanto non può dirsi per quelli delle dipendenti aziende delle poste e telegrafi e dei telefoni, che debbono essere giudicate in base alla qualità dei servizi, assimilabili, come è noto, a quelli resi dal settore industriale.

Ebbene, un esame comparativo, effettuato in base a criteri di stretta produttività, tra i bilanci del 1963 e del 1974 dell'azienda delle poste e telegrafi, dimostra in modo evidente che non si sono compiuti molti passi avanti in questo settore. Mentre, infatti, il personale ha subito un incremento del 30 per cento, passando da 136.800 a 173.000 unità, il servizio, commisurato all'ammontare degli oggetti trattati, ha subito un incremento di appena il 20 per cento. Le spese per il personale sono, inoltre, passate da 184 a 614 miliardi di lire, con un aumento del 400 per cento, mentre il *deficit* è aumentato da 25 a 329 miliardi.

Questi fenomeni, pur non dovendo certamente indurre ad affrettate conclusioni negative, rappresentano purtuttavia un significativo campanello di allarme, per l'adozione di adeguati correttivi, soprattutto nel settore delle poste, anche se si deve riconoscere che pure il settore telefonico presenta alcune gravi carenze, come quella della eccessiva lievitazione del personale, spesso non completamente utilizzato.

Il ministro Togni, interrompendo, fa presente che ciò ha peraltro corrisposto ad una estensione degli impianti.

Il relatore ne prende atto, così come dichiara di dover fare a proposito dell'avanzo di esercizio dell'azienda telefonica, passato anzi da 12 a 87 miliardi, anche se l'auspicato accorpamento dei servizi telegrafico e telefonico porterà seco probabilmente un pareggio.

Il livello attuale delle tariffe telefoniche appare in questo quadro accettabile, specie se confrontato a quello di altri paesi industrial-

mente più progrediti del nostro. Non altrettanto può dirsi per il trattamento economico del personale, costretto a percepire stipendi inadeguati e spesso soggetto ad onerosi trasferimenti in sedi disagiati o in cui il costo della vita è maggiore, specie sotto il profilo dei canoni di affitto delle abitazioni.

Il ministro Togni, interrompendo, fa presente che l'attuale situazione degli organici e il meccanismo dei concorsi sono tali che spesso non è possibile ovviare alle pur dolorose situazioni familiari che conseguono a certi trasferimenti. L'unica soluzione sarebbe nella costruzione di alloggi in numero adeguato.

Il relatore rileva che potrebbe introdursi un sistema di punteggi in relazione alla residenza del coniuge, come del resto è stato già sperimentato favorevolmente presso altre amministrazioni. In ogni caso il Governo dovrebbe però procedere ad un esame comparativo il più equo possibile delle varie situazioni, onde evitare sperequazioni e malcontento, che si riflettono inevitabilmente sul rendimento degli interessati. In queste condizioni, continuare nella politica delle assunzioni a getto continuo finirebbe comunque per aggravare il doloroso fenomeno.

Quanto alla propensione all'investimento nei settori di competenza delle due aziende, essa risulta sufficientemente elevata per quello telefonico, secondo le previsioni dell'apposito piano regolatore e dei vari piani quinquennali. Non altrettanto può invece dirsi per il settore delle poste e ciò non tanto a causa della scarsità degli stanziamenti — che appaiono anzi adeguati — quanto piuttosto per il pericolo che gli uffici, in ciò secondati dai dirigenti politici responsabili, ne dirottino una buona parte, come purtroppo è avvenuto anche di recente, nella costruzione di sedi monumentali, invece di destinarli ai servizi ed impianti di più urgente realizzazione, come quelli automatici, o alla creazione di un parco di veicoli adeguato alle attuali necessità.

Altre dispersioni da eliminare sono poi quelle derivanti dall'impiego di mezzi di trasporto promiscui, ormai divenuto antieconomico. Nel piano 1973-1978, inoltre, i vari investimenti dovrebbero essere selezionati in termini strettamente produttivistici, snellendo i servizi, accelerando a tal fine l'emanazione del nuovo codice postale e rivedendo altresì alcune tecniche di lavoro, anche a costo di dover parzialmente sacrificare la sicurezza dei recapiti e l'individuazione delle responsabilità.

In definitiva, solo con una conduzione aziendale coraggiosa e ferma e con la sincera

collaborazione delle categorie dirigenti, unitamente alla puntuale applicazione delle indicazioni del programma, si potrà avviare finalmente un concreto discorso sul risanamento di questo importante settore della pubblica amministrazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,45.

AGRICOLTURA (XI)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Ferrari Aggradi ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno di legge:

Modifiche alla legge 11 febbraio 1971, n. 11, concernente la disciplina dell'affitto dei fondi rustici (Modificato dal Senato) (Parere della I e della IV Commissione) (945-B).

(Seguito dell'esame e approvazione).

Il relatore De Leonardis, nella sua replica, premesso che l'articolo 70 del regolamento impone di limitare l'esame alle sole modifiche apportate dal Senato, si sofferma sul testo attuale dell'articolo 5 che può avere gravi conseguenze nel settore del pascolo specie in Sardegna e implicitamente in quello zootecnico. In proposito rileva che la soppressione di una parte del testo approvato dalla Camera non risulta motivata. Passando agli altri temi affrontati nel dibattito non nasconde di avere, sul modo in cui il Parlamento si accinge a modificare la legge n. 11 del 1971, alcune perplessità sotto il profilo giuridico e condivide il collegamento operato con l'imminente attuazione delle direttive comunitarie, che tendono a privilegiare il contratto di affitto nel piano di riforma strutturale dell'agricoltura. Su molte altre osservazioni non ritiene di dover rispondere perché esulano dall'ambito delle modifiche apportate dal Senato. Nel ribadire che almeno su alcuni punti queste ultime pongono problemi delicati innanzitutto per il pascolo in Sardegna, ma anche per le colture sottoannali e per la situazione dei piccoli concedenti, annuncia che intende presentare alcuni emendamenti.

Il ministro dell'agricoltura, Ferrari Aggradi, dopo aver rilevato che il Governo è

in questo momento, impegnato su vari problemi urgenti, e talvolta persino drammatici, osserva che la situazione dell'agricoltura italiana risente delle trasformazioni profonde operate nel nostro territorio in secoli di storia. È evidente che oggi si presenta in modo particolarmente acuta la necessità di operare una modifica nei rapporti contrattuali in agricoltura e inserire quest'ultima nel più generale contesto economico, saldando la produzione con la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti. Alla luce di queste osservazioni, la legge n. 11 del 1971, nei cui confronti il provvedimento in esame costituisce un completamento, rappresenta una tappa fondamentale nella svolta verso un reale ammodernamento dell'agricoltura. La stessa Corte Costituzionale, del resto, non ha contestato la validità della legge nel suo complesso. Ricorda che al Senato sono stati affrontati molti problemi rilevanti tra i quali cita le questioni della lunga durata del contratto di affitto, per ovviare all'incertezza determinata dal sistema della proroga, e delle misure a favore di piccoli concedenti. Rilevato che da più parti era stata richiesta la presentazione di un nuovo disegno di legge — ed era questo anche il suo intendimento — ricorda che si è preferito scegliere la strada delle modifiche al testo esistente per non ritardare l'iter del provvedimento. Certamente le più gravi difficoltà si sono incontrate sul tema dei canoni sperequati e della situazione dei piccoli concedenti; anche in questa sede, come è emerso nell'esposizione del relatore, si propende per la fissazione di un limite minimo dei canoni per favorire i piccoli concedenti. Tiene ad affermare che è pienamente favorevole alla sostanza dell'emendamento preannunciato dal relatore, ma ritiene che si debbano tenere presenti le molteplici esigenze emerse che, come soluzione più opportuna, suggeriscono di approvare al più presto il provvedimento.

Si passa all'esame degli articoli.

Il deputato Tassi illustra un emendamento all'articolo 1 tendente ad introdurre il criterio del pagamento dei canoni in natura. Lo emendamento al quale si dichiarano contrari relatore e Governo è respinto.

Il Presidente dichiara preclusi i restanti emendamenti del gruppo MSI-Destra nazionale all'articolo 1 in quanto collegati con l'emendamento respinto dalla Commissione.

L'articolo 1, posto in votazione, è approvato.

Il deputato Tassi illustra un emenda all'articolo 2 tendente a ripristinare il testo appro-

vato dalla Camera e modificato dal Senato, (3 invece di 4 rappresentanti affittuari di fondi rustici coltivatori diretti nella Commissione tecnica provinciale). L'emendamento, per il quale il relatore si rimette alla Commissione ed il Governo si dichiara contrario, posto in votazione, è respinto.

L'articolo 2 posto successivamente in votazione, è approvato senza modifiche.

Il deputato Tassi illustra quattro emendamenti rispettivamente ai capoversi 2°, 3°, 6° e 8° dell'articolo 3, tendenti a fissare diversi coefficienti in caso di dati catastali inadeguati e a considerare comunque speriquali i canoni quando non si è raggiunto un minimo del 60 per cento e, nel massimo, si superi il livello fissato dalla legge n. 567 del 1962.

Il relatore illustra un suo emendamento tendente a fissare un limite minimo del 55 per cento dei canoni fissati in base alle tabelle determinate ai sensi della legge n. 567 del 1962 e vigenti nell'annata agraria anteriore all'entrata in vigore della legge del 1971, n. 11.

Il deputato Bardelli, intervenendo sull'emendamento De Leonardis, nel ribadire quanto già affermato nel corso della discussione generale, sottolinea che il gruppo comunista ritiene nella sostanza giuste le modifiche migliorative al testo proposte dal relatore che può accettare, però, solo a condizione che il provvedimento non subisca gravi ritardi. Senza garanzie sulla rapida approvazione del provvedimento il gruppo comunista non è disponibile per nessuna modifica e insiste in tal caso affinché il relatore ritiri l'emendamento. Nel merito dell'emendamento, poi, ritiene che esso non risolva tutti i problemi relativi ai canoni sperqualati e ai piccoli concedenti.

Il deputato Ciaffi, rilevato che sul merito dell'emendamento è emersa una sostanziale convergenza, ne ricorda i motivi ispiratori. Accanto alla considerazione della indubbia validità delle modifiche proposte, che peraltro ne comporterebbe altre ad essa connessa, si pone d'altra parte, l'esigenza di una sollecita approvazione del provvedimento, il cui iter potrebbe essere ritardato in caso in cui venissero apportare modifiche al testo trasmesso dal Senato. Propone pertanto, al fine di consentire una opportuna riflessione, di approvare in Commissione il testo senza modifiche, lasciando evidentemente al relatore il giudizio sull'opportunità di riproporre il suo emendamento in Aula.

Il ministro Ferrari Aggradi nel ribadire con chiarezza la sua adesione totale alla sostanza dell'emendamento ritiene che conver-

rebbe approvare in Commissione il testo senza modifiche, cercando di trovare una soluzione che consenta di affrontare in concreto il problema sollevato dal relatore.

Il relatore ritira l'emendamento, riservandosi di presentarlo eventualmente in Aula.

Gli emendamenti Tassi, ai quali si dichiarano contrari relatore e Governo, posti in votazione sono respinti. È successivamente approvato l'articolo 3 senza modifiche.

Il deputato Tassi illustra un emendamento soppressivo del quinto comma dell'articolo 4.

L'articolo 4 posto in votazione è approvato. È pertanto respinto l'emendamento soppressivo Tassi.

Il deputato Riccio Pietro illustrando il suo emendamento all'articolo 5 tendente ad aggiungere un secondo comma e quindi a ripristinare sostanzialmente il testo precedente della Camera, prospetta le gravi conseguenze che comporterebbe l'approvazione senza modifiche del testo attuale.

Dopo un intervento del relatore e del ministro che pregano il deputato Riccio di ritirare il suo emendamento, questo è ritirato dal proponente.

L'articolo 5, posto in votazione è approvato senza modifiche. È successivamente approvato l'articolo 6 al quale non sono stati presentati emendamenti.

Il Presidente dichiara improponibili, ai sensi dell'articolo 70 del Regolamento, gli articoli aggiuntivi presentati dal deputato Tassi.

La Commissione dà mandato al relatore di stendere la relazione per l'Assemblea.

Il gruppo del MSI-destra nazionale si riserva di presentare una relazione di minoranza.

Il Presidente si riserva di nominare il Comitato dei 9.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,20.

IN SEDE LEGISLATIVA

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 11,20. — *Presidenza del Presidente TRUZZI.* — Intervengono il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, Ferrari Aggradi ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste, Salvatore.

Disegno di legge:

Norme sul consorzio e sull'ammasso obbligatorio della essenza di bergamotto (Modificato dalla IX Commissione permanente del Senato) (Parere della V Commissione) (1365-B).

Il Presidente, svolgendo la relazione sul provvedimento rinviato dal Senato, fa osser-

vare che l'altro ramo del Parlamento ha apportato una modifica all'articolo 27, nella quale viene prospettata una diversa copertura finanziaria e una piccola modifica formale all'articolo 29.

Nessuno chiedendo di intervenire nella discussione generale, il Presidente pone direttamente in votazione gli articoli 27 e 29, che votazione a scrutinio segreto, è approvato.

Il provvedimento posto successivamente in votazione a scrutinio segreto, è approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

IGIENE E SANITÀ (XIV)

IN SEDE REFERENTE

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente FRASCA.* — Intervengono per il Governo il ministro della sanità Gui e il sottosegretario di Stato per la sanità Guerini Giorgio.

Proposte di legge:

Cattanei: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (607);

De Maria: Concorsi interni riservati a posti di primario, aiuto e assistente ospedaliero (641);

Morini e Cabras: Norme transitorie per i concorsi di alcune categorie di personale ospedaliero (761);

Martini Maria Eletta ed altri: Norme transitorie per il passaggio in ruolo dei medici e farmacisti ospedalieri incaricati secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130 (810);

d'Aquino ed altri: Collocamento in ruolo *ope legis* dei medici ospedalieri (845);

Belluscio: Passaggio in ruolo dei sanitari ospedalieri incaricati (857);

Boffardi Ines ed altri: Sistemazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati o supplenti (913);

Mariotti ed altri: Ordinamento del personale sanitario e farmacista degli enti ospedalieri (949);

Magliano: Immissione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (999);

Cattaneo Petrini Giannina: Norme straordinarie per i concorsi medici ospedalieri (1132);

Triva ed altri: Ordinamento del personale sanitario medico e farmacista degli enti ospedalieri (*Parere della I e della V Commissione*) (1170);

Orlandi: Norme per la collocazione in ruolo dei medici ospedalieri incaricati (1460);

Alessandrini ed altri: Revisione e snellimento delle procedure previste dalla legge 12 febbraio

1968, n. 132, e dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, relative alla immissione nei ruoli del personale sanitario ospedaliero (1509);

Frasca ed altri: Proroga in servizio del personale sanitario non di ruolo presso enti ospedalieri (2324).

(Parere della I Commissione).

(Seguito della discussione e richiesta di assegnazione in sede legislativa).

Secondo quanto convenuto nella precedente seduta, il relatore Cattaneo Petrini Giannina informa di aver provveduto, con la collaborazione del ministro Gui, alla stesura di un testo articolato — che è stato portato a conoscenza dei colleghi — sulla base delle indicazioni emerse dal dibattito della scorsa settimana. Ricorda che il ministro della sanità aveva avanzato in quella occasione alcune proposte di modifica della normativa concorsuale vigente, dichiarando inoltre la propria disponibilità su alcune questioni di fondo, come il tempo pieno e il dipartimento, la cui rilevanza era stata sottolineata dagli oratori di molte parti politiche intervenuti nel dibattito. Quanto alla sanatoria, nella scorsa seduta si era registrata un'ampia convergenza sull'impostazione generale accolta nel testo a suo tempo elaborato dal comitato ristretto, sicché si è trattato soltanto di approntare degli accorgimenti tecnici. L'oratrice aggiunge che non intende scendere ad una analisi particolareggiata del nuovo articolato, in quanto ritiene che il confronto sui punti specifici potrà più utilmente svilupparsi dopo il passaggio del provvedimento in sede legislativa, passaggio che a questo punto giudica maturo e opportuno. Conclude quindi proponendo di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge in discussione.

Il deputato Venturoli da atto al relatore e al ministro di aver tenuto presenti, nella elaborazione del nuovo articolato, le linee di fondo che avevano guidato il lavoro del comitato ristretto, pur precisando che il suo gruppo conferma le proprie riserve per la soluzione data a problemi qualificanti; cita a questo proposito il tempo pieno (che deve essere reso obbligatorio anche per i medici già in ruolo), il dipartimento, gli esami di idoneità (che devono essere aboliti per tutti), la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi (alle quali è ingiustificato che partecipino funzionari ministeriali). Ritiene tuttavia che il confronto su questi temi non vada sviluppato in questa sede, in quanto condivide la proposta del relatore di tra-

sferire il dibattito in sede deliberante: conclude quindi dichiarando il consenso del suo gruppo alla richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Il deputato D'Aniello ritiene che su problemi come quelli del tempo pieno e degli esami di idoneità le soluzioni adottate nell'articolato predisposto dal relatore siano le più opportune nel momento attuale, tenendo conto delle difficoltà e dei disagi che potrebbe provocare negli ospedali la scelta di soluzioni più radicali. Non va dimenticato infatti che un reale salto di qualità, anche per quanto riguarda il livello di preparazione e la qualificazione del personale sanitario, potrà aversi soltanto con la riforma sanitaria. Conclude accogliendo a nome del suo gruppo la proposta di richiedere il trasferimento in sede legislativa.

Il deputato Morini ritiene che debba darsi una valutazione positiva dell'articolato predisposto dal relatore; se infatti non si opera una revisione globale della normativa concorsualistica (lavoro che avrebbe presentato per altro difficoltà tecniche quasi insuperabili) si ritoccano però alcuni punti carenti di questa disciplina, in modo da eliminare le disfunzioni più gravi. Quanto al tempo pieno e al dipartimento ritiene che le soluzioni proposte nel nuovo testo costituiscano una valida base di confronto, e condivide anche la soluzione data al problema delle idoneità. Comunque l'approfondimento di questi punti potrà svilupparsi spostando il dibattito in sede deliberante; dichiara pertanto il consenso del suo gruppo alla richiesta di assegnazione in sede legislativa.

Della medesima opinione è il deputato Mario Ferri, che quindi non entra nel merito del dibattito ma si limita a dichiarare il consenso del suo gruppo alla richiesta di trasferimento in sede legislativa.

Il deputato De Lorenzo ritiene invece di dover richiamare l'attenzione dei colleghi sulle conseguenze di alcune delle modifiche concorsuali proposte. Ad esempio, l'eliminazione delle idoneità per gli assistenti urta contro l'esigenza di selezionare il personale soprattutto alla base; vanno anche chiariti i termini del tirocinio previsto per gli assistenti. Ma il punto più negativo, a suo giudizio, riguarda le modifiche nella composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi: non si prevede infatti la presenza di un rappresentante della classe medica designato dalla federazione dell'Ordine, cioè dall'organo più qualificato ad indicare questo tipo di rappresentanza; in questo modo si disconosce il ruolo

che spetta all'Ordine per precise disposizioni di legge. Dopo aver raggiunto alcune considerazioni sul dipartimento e sul tempo pieno, dichiara di essere invece pienamente d'accordo sull'urgenza di approvare, con la massima tempestività, le norme di sanatoria; sicché, con riferimento a questa parte del testo, sarebbe d'accordo per proseguire il dibattito in sede legislativa. Si riserva comunque di pronunciarsi definitivamente su questo punto dopo aver consultato il suo gruppo.

Il deputato Cortese premette di condividere la proposta di trasferimento in sede legislativa. Ritiene però che il testo in discussione suscita delle perplessità; in particolare per quanto riguarda il tempo pieno, che non può essere disciplinato con un meccanismo rigido, e l'esclusione dalle commissioni esaminatrici di un rappresentante della classe medica designato dall'Ordine professionale.

Il deputato Nicolazzi condivide la proposta di trasferimento in sede legislativa. Pertanto in questa sede non entrerà nel merito delle singole questioni; si limita a dichiararsi d'accordo sul principio della obbligatorietà del tempo pieno, lasciando però margini di discrezionalità alle amministrazioni ospedaliere per la sua attuazione. Condivide inoltre la soluzione ipotizzata per gli esami di idoneità.

Il deputato De Maria, nel ricordare l'urgenza ormai improrogabile delle norme di sanatoria, invita a non dimenticare che nell'ambito di queste norme si dovrà risolvere la situazione anche di quei medici che operano nell'ambito di amministrazioni che non hanno provveduto ad adottare delibere formali di assunzione.

Prende quindi la parola il ministro Gui rilevando che il nuovo testo risulta dal confluire di proposte di origine diversa; dopo un ampio dibattito infatti e con la collaborazione e la buona volontà di tutti si è riusciti a raggiungere un'intesa sui punti fondamentali.

Il Governo, che ha dato il proprio contributo all'approfondimento di questa problematica, è ora d'accordo per chiedere il trasferimento del dibattito in sede legislativa, sulla base del complesso di norme scaturite da questa intesa; tali norme potranno essere certamente migliorate nella loro formulazione, ma il loro equilibrio interno non deve essere compromesso. Aggiunge che non intende in questa sede entrare nel merito dei temi riproposti nel corso del dibattito, sicché si limita a confermare per quanto riguarda le questioni delle idoneità, del tempo pieno e del dipartimento,

le considerazioni espresse nella precedente seduta.

La Commissione delibera quindi di richiedere il trasferimento in sede legislativa delle proposte di legge all'ordine del giorno. Il Presidente si riserva di inoltrare la richiesta alla Presidenza della Camera dopo aver acquisito il consenso dei gruppi non presenti nella seduta odierna e dopo che il gruppo liberale avrà sciolto la riserva espressa dall'onorevole De Lorenzo.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per la vigilanza sulle radiodiffusioni.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 10,30. — *Presidenza del Presidente SEDATI.*

Il Presidente, dopo un breve accenno sulla attività svolta dal Comitato esecutivo dall'ultima riunione della Commissione, dà la parola al Senatore Benaglia, incaricato di esporre alla Commissione una sintesi delle dieci relazioni gestionali inviate dalla direzione della RAI-TV, aggiornate al 31 ottobre del corrente anno.

Il Senatore Benaglia precisa che la Commissione è in grado di valutare che durante questo anno, in base agli impegni che la RAI-TV si era assunta, le trasmissioni hanno mantenuto le stesse ore e la stessa qualità, che sono state realizzate le imposte riduzioni di spesa per cinque miliardi (il 10 per cento sulle spese discrezionali), che le entrate dovute alla pubblicità hanno avuto un notevole incremento, senza danneggiare, come si era forse a torto temuto, il mercato inserzionistico negli altri settori. Sono state inoltre bloccate le assunzioni, salvo quelle indispensabili all'andamento funzionale dell'azienda.

Il risparmio effettuato dalla RAI-TV non ha intaccato le scorte di magazzino, ed è stato realizzato in un anno particolarmente gravoso per tutte le industrie, per l'aumento delle materie prime, dei noleggi, dei diritti d'autore, ecc.

Permane il grosso problema dei crediti che la RAI-TV ha nei confronti dello Stato per servizi in parte già svolti in base all'articolo 3 della convenzione, problema che dovrebbe essere chiarito prima della chiusura del bilancio, anche per permettere all'azienda di uscire da una situazione di contrazione delle

spese che, se prolungata, non consentirebbe più di garantire una valida prestazione di servizi.

Il Presidente annuncia che le sedute di tutte le Commissioni sono sospese per le votazioni in Aula, e la discussione sulla relazione presentata dal Senatore Benaglia viene pertanto rinviata a martedì 27 novembre.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE 1973, ORE 9,40. — *Presidenza del Presidente OLIVA.* — Intervengono il Ministro per l'organizzazione della pubblica Amministrazione Gava e il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio Azzaro.

Intervengono, a norma dell'articolo 48 del Regolamento del Senato, i Presidenti della Giunta Dagnino, del Consiglio Macchiavelli e il Vice Presidente del Consiglio Rossino, per la Regione Liguria; i Presidenti della Giunta Tiberi e del Consiglio Tulli, per la Regione Marche; i Presidenti della Giunta Fanti e del Consiglio Armaroli, il Vice Presidente del Consiglio Felicori e l'Assessore Ferrari, per la Regione Emilia-Romagna.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI MODELLI ORGANIZZATIVI PER IL RIORDINAMENTO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLO STATO: AUDIZIONE DEI RAPPRESENTANTI DELLE REGIONI LIGURIA, MARCHE, EMILIA-ROMAGNA

In apertura di seduta il presidente Oliva esprime al ministro Gava la commossa partecipazione della Commissione e sua personale al luttuoso evento che lo ha recentemente colpito.

L'oratore, dopo aver quindi rivolto un cordiale saluto ai rappresentanti regionali intervenuti, comunica che la Regione Calabria — la cui audizione, secondo l'annuncio diramato nella seduta del 6 novembre, avrebbe dovuto essere effettuata in data odierna — sarà ascoltata in una successiva seduta.

Prende quindi la parola il presidente della Giunta della Regione Liguria Dagnino, il quale, soffermandosi sulla necessità del completamento del processo di trasferimento delle funzioni amministrative alle Regioni, dichiara di essere favorevole alla sostanziale parificazione delle competenze amministrative delle

Regioni a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario e di ritenerla possibile attraverso un accrescimento dei poteri di queste ultime. Esprime quindi un giudizio negativo sulla ristrutturazione della pubblica Amministrazione, fin qui attuata, giudicando i poteri che lo Stato ha mantenuto troppo ampi ed esorbitanti rispetto alle esigenze di indirizzo e di coordinamento previste dall'articolo 17 della legge finanziaria regionale. Ritiene comunque che lo strumento della delega, ex articolo 118 della Costituzione, sia idoneo ad ovviare al lamentato inconveniente del disorganico trasferimento delle competenze amministrative nonché ad adeguare la situazione normativa alle crescenti esigenze delle Regioni.

Quanto alla creazione di un'ideale sede di contatto tra Governo e Regioni, l'oratore afferma che essa potrebbe utilmente essere rappresentata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. Auspica inoltre che si risolva quanto prima ed in senso favorevole la questione della regionalizzazione degli enti strumentali dello Stato a dimensione nazionale o super regionale. Sottolinea quindi l'opportunità che sia potenziata ed accresciuta la funzione che le Regioni sono destinate ad esercitare nell'attività di programmazione economica. Da ultimo, richiama l'attenzione della Commissione sull'urgenza di un'apposita riforma che disciplini in modo soddisfacente la materia dei controlli dello Stato sulle Regioni e delle Regioni sugli enti autarchici territoriali.

Il presidente del Consiglio della Regione Liguria Macchiavelli, riconosciuto il ruolo essenziale che la Commissione per le questioni regionali ha svolto nella prima fase di vita dell'organismo regionale, definisce molto utile il ripetersi dell'incontro, a tre anni di distanza, per l'opportunità che esso offre di trarre talune prime conclusioni in merito all'attuazione dell'ordinamento regionale.

Lo Stato — rileva l'oratore — dovrebbe dare maggiore credito alle Regioni, sia a livello legislativo sia amministrativo: una più intensa e penetrante attività di esse consentirebbe al Parlamento di dedicare il proprio impegno alla soluzione delle questioni di fondo, eliminando la dispersione di tempo comportata dalla trattazione delle questioni minori (al riguardo rileva che spesso le Camere si soffermano su interpellanze ed interrogazioni di sicura competenza regionale). Il Governo dovrebbe valutare la possibilità di consentire alle Regioni di estendere le proprie attività oltre i limiti muni-

cipalistici dello Stato, al fine di consentire ad esse di avviare rapporti diretti con gli organi comunitari.

La necessità inoltre — egli prosegue — che la delega di funzioni, sia normative che amministrative, trovi una urgente definizione, è resa ancor più evidente dalla indubbia consequenzialità logica esistente tra essa e quella che, a norma dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le Regioni sono chiamate ad effettuare nei confronti delle province, dei comuni e degli altri enti locali.

L'oratore si sofferma infine sulla questione del trasferimento del personale statale alle Regioni: l'eredità è stata enormemente dispendiosa (assorbendo il mantenimento del suddetto personale la quasi totalità degli anemici bilanci regionali mentre la pur pregevole preparazione tecnica di esso non ha in molti casi corrisposto alle effettive esigenze delle Regioni). A questo proposito egli si domanda se sia giusto ipotizzare che attraverso lo strumento della delega — come già fecero le Regioni nei riguardi dello Stato — l'ingrato compito di togliere le castagne dal fuoco sia devoluto agli enti locali anziché risolto direttamente dallo Stato, attraverso un intervento tendente quanto meno ad un alleggerimento della situazione creatasi.

Il vicepresidente del consiglio della Regione Liguria Rossino, dal canto suo, giudica provvido il ritardo nel riordino dei Ministeri, giacché l'intera questione può in tal modo essere impostata su nuove basi: occorre ad ogni costo impedire il verificarsi di fenomeni di elefantiasi degli uffici periferici che, oltre a gravare sulla spesa pubblica, determinerebbero inevitabilmente l'insorgere di conflitti pregiudicando la stessa attuazione dell'ordinamento regionale.

Ai gravi inconvenienti causati dal disorganico trasferimento di competenze può ovviarsi — conclude l'oratore — con l'uso congiunto della delega ex articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, purché si tenga nella dovuta considerazione il parere che le Regioni saranno chiamate ad esprimere su di essa.

Il presidente della Giunta della Regione Marche Tiberi, dopo essersi riservato di presentare nel prossimo incontro una memoria scritta, che possa sintetizzare una meditazione proporzionata all'importanza e alla delicatezza delle questioni indicate nell'appunto inviato ai rappresentanti regionali, si sofferma brevemente su quelli che a suo avviso rappresentano i problemi più urgenti nel riordino della pubblica Amministrazione.

La massiccia presenza a livello regionale di residui organismi ministeriali va al più presto eliminata, anche al fine di conferire alle future strutture quella visione globale, necessaria all'espletamento dell'attività di indirizzo e coordinamento prevista dalla legge: lo stesso Commissario del Governo non deve trasformarsi in un super prefetto, come l'esperienza tende a dimostrare, ma riacquistare la natura e le funzioni che l'articolo 124 della Costituzione gli conferisce.

Dopo essersi soffermato sul problema rappresentato dagli enti sovregionali — dei quali auspica una drastica riduzione — e sulla questione dei rapporti tra Regioni a statuto speciale e Regioni a statuto ordinario — che ritiene debbano tendere alla progressiva eliminazione delle disparità oggi esistenti — conclude formulando l'augurio che si realizzi quanto prima un tipo di Stato che riconosca alle Regioni l'area che loro spetta costituzionalmente.

Prende quindi brevemente la parola il presidente del Consiglio della Regione Marche Tulli, il quale, dopo aver dichiarato di condividere l'esigenza, prospettata dal presidente Tiberi, di riascoltare i rappresentanti delle Regioni anche al fine di promuovere una più ampia mobilitazione democratica e sindacale — propone al riguardo che le nuove audizioni non si svolgano prima della primavera — suggerisce di adottare, come metodo di lavoro, l'audizione contemporanea di tutti i rappresentanti delle Regioni per gruppi di materie.

Il presidente Oliva, dopo aver rilevato che l'indagine in corso non vuole costituire un pretesto per ritardare ulteriormente la riforma della pubblica Amministrazione, esorta i rappresentanti regionali intervenuti alla prospettazione di soluzioni concrete.

Il presidente della Giunta della Regione Emilia-Romagna Fanti, nel presentare una memoria scritta alla Commissione in ordine ai temi oggetto dell'indagine, premette che nell'illustrazione si soffermerà solo su taluni di essi.

Dopo aver rilevato che è dato finalmente cogliere sintomi significativi di un mutato clima politico nei confronti delle Regioni — il recente incontro a Palazzo Madama, l'indagine conoscitiva della Commissione bilancio e la nota di variazione al bilancio del 1974, attualmente in discussione, testimoniano eloquentemente il riconoscimento delle Regioni quali parti organiche e vitali dell'ordinamento statale — sottolinea l'esigenza che, in connessione con il riordinamento della pubblica Amministrazione, vengano rivisti anche i de-

creti di trasferimento delle funzioni amministrative, introducendo in essi quelle modifiche che l'esperienza ha rivelato necessarie. Chiusa la « fase costituente » delle Regioni un'altra se ne apre, quella cioè dell'intero riordinamento dello Stato. In questa logica di revisione, a cui non sfuggono né il Parlamento né il Governo, vanno visti i rispettivi rapporti con le Regioni.

Per quanto riguarda il Governo, l'oratore, dopo aver precisato che il controllo effettuato dal Commissario sulle leggi regionali ha troppo spesso carattere burocratico, auspica l'instaurarsi di un contraddittorio di tipo politico.

Circa il Parlamento, pur ritenendo utile lo strumento offerto dalle indagini conoscitive, sottolinea l'esigenza di rinvenire una sede idonea per un confronto diretto con i rappresentanti dei vari Gruppi politici.

Esprime quindi perplessità sull'opportunità di rinnovare la delega al Governo per il riordinamento dei Ministeri, ravvisando una certa contraddittorietà nel conferimento ad un organo di un atto che implica, sostanzialmente, un'attività autoriformatrice.

Si sofferma inoltre brevemente su vari altri problemi, quali la riforma della Presidenza del Consiglio, la delega dello Stato alle Regioni, i controlli sull'attività amministrativa, la regionalizzazione degli enti strumentali operanti in materia di competenza regionale, rinviando per un esame dettagliato alla memoria scritta, precedentemente ricordata.

Il presidente del consiglio della Regione Emilia-Romagna Armadori, intrattenendosi sul problema del controllo delle leggi regionali e degli atti politici di indirizzo generale non formalmente legislativi, dichiara che essi dovrebbero essere ispirati da una visione politica di fondo anziché rappresentare ostacoli di mera legittimità: il rapporto Stato-Regione è venuto man mano degradandosi in rapporto burocratico, attraverso il contatto con la Presidenza del Consiglio, che ha di fatto privato il Parlamento del ruolo di giudice politico delle leggi regionali, spettantegli ex articolo 127 della Costituzione. L'oratore conclude auspicando una sollecita conclusione positiva da parte del Senato dell'esame del disegno di legge concernente l'autonomia contabile dei consigli regionali, già approvato dalla Camera dei deputati.

Si apre quindi il dibattito.

Rispondendo ad un quesito posto dal senatore Modica il presidente Fanti dichiara di non ritenere utile che il Parlamento proceda

ad un trasferimento di funzioni amministrative di interesse strettamente locale, direttamente alle province, ai comuni o ad altri enti locali, a norma dell'articolo 118, primo comma, della Costituzione, per il timore dell'accrescersi dello stato di confusione attualmente esistente. Al riguardo il presidente Macchiavelli osserva che non gli sembra opportuno superare il diaframma normalmente rappresentato in materia dalle Regioni, anche tenuto conto della struttura che il costituente ha inteso realizzare e che si articola su tre livelli di competenza: Stato, Regioni ed enti minori.

Ad una serie di domande poste dal deputato Triva, risponde, parzialmente, il presidente Dagnino, auspicando che le Regioni possano partecipare all'elaborazione della linea politica che il Governo reca in sede comunitaria e che, con legge, vengano fissati i soli principi direttivi di attuazione delle direttive comunitarie lasciando alla competenza delle Regioni la emanazione delle norme applicative.

Il Presidente Armaroli, traendo occasione da una serie di domande poste dal deputato Franchi — il quale, non trovando risposta ad esse, si riserva di riproporle in una prossima seduta — dichiara di ritenere necessa-

rio pervenire ad una completa parificazione politica delle Regioni allo Stato, in quanto enti di diretta derivazione popolare.

Da ultimo, l'assessore Ferrari sottolinea l'esigenza di risolvere la divergenza normativa esistente tra statuti regionali e decreti di trasferimento, in riferimento al problema del controllo delle leggi regionali di delega delle funzioni amministrative agli enti autarchici territoriali — che i primi attribuiscono ad organi regionali ed i secondi al Commissario del Governo — divergenza che non mancherà di suscitare inconvenienti ora che le Regioni stanno cominciando ad utilizzare l'anzidetto strumento.

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE.

Il Presidente avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì 27 novembre, alle ore 16,30 per l'audizione dei rappresentanti delle Regioni Abruzzo, Molise, Toscana e Lombardia; giovedì 29 novembre, alle ore 9,30, per l'audizione dei rappresentanti delle regioni Sicilia, Trentino Alto Adige e Provincie autonome di Trento e Bolzano, Friuli-Venezia Giulia e Calabria.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,40.

CONVOCAZIONI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

Venerdì 23 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 novembre 1973, n. 660, recante norme per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria. (2475) — (*Parere della II, della IV e della V Commissione*);

VISENTINI: Norme per la definizione delle pendenze tributarie (1468) — (*Parere della IV e della V Commissione*);

CASCIO: Norme intese a facilitare l'attuazione della riforma tributaria attraverso la definizione rapida, uniforme e non discrezionale delle pendenze in atto (2346) — (*Parere della IV Commissione*);

— Relatore: La Loggia.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Comitato pareri.

Martedì 27 novembre, ore 17,30.

Parere sui disegni di legge:

Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli uf-

ficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato (*Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato*) (2483) — (*Parere alla VII Commissione*) — Relatore: Codacci Pisanelli;

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale (1891) — (*Parere alla VIII Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli;

Sussidio integrativo dello Stato in favore degli infermi hanseniani e dei loro familiari a carico (*Approvato dalla XII Commissione permanente del Senato*) (2467) — (*Parere alla XIV Commissione*). — Relatore: Magnani Noya.

Parere sugli emendamenti al disegno di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1586) — (*Parere alla IX Commissione*) — Relatore: Vecchiarelli.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari interni)

Martedì 27 novembre, ore 9,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA

Audizione dei rappresentanti delle società Cartiere Arbatax, Burgo, Donzelli e Meridionali, Idroelettrica Liri.

Audizione del dottor Antonio Morelli, direttore generale dell'Ente nazionale cellulosa e carta.

Martedì 27 novembre, ore 16,30.

INDAGINE CONOSCITIVA SUI PROBLEMI DELL'INFORMAZIONE IN ITALIA A MEZZO STAMPA

Audizione dei rappresentanti della Società italiana pubblicità per azione (SIPRA), della Società per la pubblicità editoriale (SPE), della Società per la pubblicità in Italia (SPI), della Società italiana per la pubblicità (SIP), della Società Publikompass, della Società A. Manzoni & C.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Comitato permanente Affari comunitari.

Martedì 27 novembre, ore 17,30.

Discussione sulle comunicazioni del Governo concernenti le relazioni esterne della Comunità dei nove.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Martedì 27 novembre, ore 17.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche dell'Ordinamento giudiziario per la nomina a magistrato di Cassazione e per il conferimento degli uffici direttivi superiori (*Approvato dal Senato*) (2002) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

Discussione delle proposte di legge:

ZUCCALÀ ed altri — Disegno di legge di iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Tutela della riservatezza e della libertà e segretezza delle comunicazioni (*Testo unificato, approvato dal Senato*) (2428) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

BALZAMO ed altri: Disciplina delle limitazioni alla inviolabilità delle comunicazioni telefoniche (1482) — (*Parere della I, della II, della X e della XII Commissione*);

ASSANTE ed altri: Norme per la salvaguardia della libertà e della segretezza delle comunicazioni telefoniche (1497) — (*Parere della I, della II e della X Commissione*);

ANDERLINI ed altri: Divieto delle intercettazioni telefoniche, radiofoniche e foniche e relativo sistema di autorizzazioni (1845) — (*Parere della I, della II, della VII, della X e della XII Commissione*);

ALTISSIMO e BASLINI: Norme per la tutela della libertà e della segretezza delle comunicazioni (2100) — (*Parere della I e della X Commissione*);

PICCOLI ed altri: Divieto di intercettazioni telefoniche non autorizzate dall'autorità giudiziaria (2323) — (*Parere della I Commissione*);

— Relatore: Castelli.

Discussione della proposta di legge:

Senatore COPPOLA: Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino Trieste e Venezia (*Approvata dalla II Commissione permanente del Senato*) — (2054) — Relatore: Mazzola.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1974 (Tabella 5);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: Speranza — (*Parere alla V Commissione*).

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

Martedì 27 novembre, ore 17,30.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 154, 663, 1335, 1680, 1827, 1973 e 1992, concernenti nuove norme sul servizio di leva.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE IN GIUDIZIO

Mercoledì 28 novembre, ore 16.

Seguito dell'esame delle domande di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 81);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 83);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 84);

contro il deputato Lima (Doc. IV, n. 85);

— Relatore: Reggiani;

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 12) — Relatore: Accreman;

contro il deputato Baghino (Doc. IV, n. 46)
— Relatore: Accreman.

Esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Almirante (Doc. IV, n. 9) — Relatore: Revelli.

Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere:

contro il deputato Cerullo (Doc. IV, n. 16)
— Relatore: Cavaliere.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali) e II (Affari interni)

Mercoledì 28 novembre, ore 16.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 142, 426, 1609, 1674, concernenti l'assistenza pubblica.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali)

Mercoledì 28 novembre, ore 9,30.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e delle proposte di legge:

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38) — (Parere della II, della V e della VI Commissione);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111) — (Parere della II, della V, della VI e della XIII Commissione);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475) — (Parere della II, della V e della VI Commissione).

— Relatore: Galloni.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sul disegno e sulle proposte di legge:

Attuazione delle direttive del Consiglio delle Comunità europee per la riforma dell'agricoltura (2244);

SALVATORE ed altri: Norme di attuazione delle disposizioni comunitarie sull'indennità di cessazione dell'attività agricola e la destinazione dei terreni a fini di miglioramento delle strutture (617);

MARRAS ed altri: Norme di attuazione delle direttive della Comunità economica europea 5 CEE) nn. 159/72, 160/72, 161/72 per le strutture agricole (1991);

— (Parere alla XI Commissione) — Relatore: Galloni.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Mercoledì 28 novembre, ore 10.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 6);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— Relatore: Galli — (Parere alla V Commissione).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Mercoledì 28 novembre, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Delega legislativa al Governo della Repubblica per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale (*Urgenza*) (864) — Relatore: Lospinoso Severini — (*Parere della I e della V Commissione*).

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione)

Mercoledì 28 novembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 7).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Bardotti.

UFFICIO DI PRESIDENZA.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Mercoledì 28 novembre, ore 9,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno e della proposta di legge:

Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche

(*Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato*) (1586) — (*Parere della I, della II, della IV, della V e della X Commissione*);

LAURICELLA e STRAZZI: Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche (640) — (*Parere della II, della IV, della V e della X Commissione*) — Relatore: Perrone.

Discussione delle proposte di legge:

BONIFAZI ed altri: Rifinanziamento della legge 3 gennaio 1963, n. 3, concernente la tutela del carattere monumentale e artistico della città di Siena (446);

BARDOTTI ed altri: Proroga della legge 3 gennaio 1963, n. 3, recante provvedimenti per la tutela del carattere urbanistico, storico, monumentale e artistico della città di Siena e per opere di risanamento urbano (587) — Relatore: Lapenta — (*Parere della I, della II, della IV, della V, della VI e della VIII Commissione*).

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974; Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 9).

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972.

— Relatore: Ascari Raccagni;

— (*Parere alla V Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Mercoledì 28 novembre, ore 17.

COMITATO RISTRETTO.

Esame delle proposte di legge nn. 279-393-475-562-796-1856-1871 e 1907, concernenti le assunzioni obbligatorie.

COMMISSIONI RIUNITEVIII (Istruzione e belle arti)
e IX (Lavori pubblici)**Giovedì 29 novembre, ore 9,30.**

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame dei disegni e delle proposte di legge:

Programma di intervento ordinario per l'edilizia scolastica ed universitaria (2240);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (*Urgenza*) (1148);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA BASILICATA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1448);

CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1449);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1620);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1630);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'EMILIA-ROMAGNA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1652);

CONSIGLIO REGIONALE DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1654);

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1658);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1762);

CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (1883);

CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2099);

CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA: Finanziamento, formazione ed esecuzione di programmi di edilizia scolastica per il quinquennio 1973-77 (2163);

Programma di intervento straordinario per il riequilibrio delle strutture scolastiche del paese e per le opere di nuova edilizia universitaria (2241);

— Relatori: per la VIII Commissione, Biasini; per la IX Commissione, Calvetti — (*Parere della I, della II, della V e della VI Commissione*).**III COMMISSIONE PERMANENTE**

(Affari esteri)

Giovedì 29 novembre, ore 16,30.

COMITATO RISTRETTO

Esame della proposta di legge Salvi ed altri n. 2169 (« Riordinamento dell'Istituto agronomico per l'oltremare »).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

Giovedì 29 novembre, ore 10.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione della proposta di legge:

Senatori FOLLIERI ed altri — Disegno di legge d'iniziativa del Ministro di grazia e giustizia: Modifiche al libro primo ed agli articoli

576 e 577 del codice penale (*Testo unificato approvato dal Senato*) (1614);

— Relatore: Musotto — (*Parere della I Commissione*).

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro)

Giovedì 29 novembre, ore 9,30.

IN SEDE CONSULTIVA.

Parere sui disegni di legge:

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1974;

Stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1974 (Tabella n. 15);

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1972;

— (*Parere alla V Commissione*) — Relatore: Della Briotta.

RELAZIONI PRESENTATE

IV Commissione permanente (Giustizia):

Delegazione al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia in materia di reati finanziari (2476) — Relatore: Micheli Pietro.

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 24.